



Statuto
ENTE NAZIONALE SPORTIVO ITALIANO
in sigla
E.N.S.I.

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Ente Nazionale Sportivo Italiano, in sigla e di seguito indicato E.N.S.I., non ha finalità di lucro.
2. L'E.N.S.I. ha sede in Roma.
3. L'E.N.S.I. è un Ente di Promozione Sportiva, Assistenziale, Formativo e Volontariato.
4. L'E.N.S.I. è retto da norme statuarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità.
5. L'E.N.S.I. svolge le proprie funzioni nel rispetto del principio, delle regole e competenze del C.O.N.I. delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate.

ART. 2 DURATA

1. La durata dell'E.N.S.I. è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 3 SCOPI

1. L'E.N.S.I. costituito con democraticità strutturale e con l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché con la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, non ha fini di lucro e si propone:
 - a) La promozione e organizzazione d'attività motorie e sportive, a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale; di formazione fisico- sportiva.
 - b) La promozione e organizzazione d'attività formative (corsi ed altre iniziative similari a carattere formativo per operatori sportivi, d'intesa con le Federazioni sportive Nazionali e/o con le Discipline sportive associate).
 - c) La promozione e organizzazione di corsi di formazione professionale senza scopo di lucro.
 - d) L'assistenza ed ogni attività tendente a favorire e tutelare, ai fini tecnici ed organizzativi, gli affiliati, nonché la collaborazione con Enti privati o pubblici per la promozione e la diffusione della pratica sportiva.
 - e) L'assistenza mediante personale specializzato, per tutte le pratiche concernenti l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sportiva, educativa e ricreativa, l'assistenza legale e tecnica organizzativa.
 - f) La promozione dell'attività sportiva, anche integrata per i disabili, per i tossicodipendenti e per gli anziani, nel rispetto delle competenze degli organismi e delle Federazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
 - g) Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.1 e 2, l'ENSI opera nel settore del Turismo sociale, della promozione turistica e del tempo libero valorizzando ogni aspetto sociale, di tutela dell'ambiente, attraverso apposite strutture operanti con la denominazione **Ensitour**, svilupperà iniziative a carattere sociale nei settori caratterizzanti la società civile quali: Volontariato, Sport, attività motorie in genere, protezione civile, associazionismo, Turismo e Agriturismo ed attività sociali ed individuali in genere, attenendosi alla normativa delle finalità Assistenziali emanate dal Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro.
 - h) Ogni riconoscimento da parte di Enti pubblici e territoriali, di amministrazioni e quanto altro viene conferito all'Ensi ai Settori, Organi o Commissioni, va esteso, se compatibile, all'Ensi e a tutti i settori, Organi e Commissioni che comunque ne beneficeranno secondo le norme, i limiti ed i tempi previsti da appositi regolamenti o convenzioni stipulati ed emanati dall'Ensi.

- i) La collaborazione con organismi similari europei ed extraeuropei.

ART. 4 GLI AFFILIATI

1. Gli affiliati all'E.N.S.I. sono: società, associazioni, circoli, organismi sportivi similari, definiti nel presente statuto affiliati.
2. All'atto dell'affiliazione, tutti gli aderenti all'affiliato, diventano soci dell'ENSI.
3. Gli affiliati entrano a far parte dell'E.N.S.I. dopo l'accoglimento della domanda d'affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale. La Domanda d'affiliazione dovrà essere presentata secondo le norme stabilite annualmente dalle circolari, indicando i settori d'attività nei quali intendono operare in conformità alle disposizioni contenute nell'apposito regolamento.
4. Gli affiliati devono essere retti da uno statuto ispirato al principio di democrazia interna e di pari opportunità, nonché conforme alle disposizioni dell'ordinamento sportivo. Esso deve prevedere espressamente l'assenza dello scopo di lucro e per le società
5. l'obbligo di reinvestire gli utili nelle attività statuarie ed in ogni caso nell'attività sportiva.
6. Gli affiliati sono amministrati da organi composti di persone che devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Cittadino europeo e maggiore età.
 - b) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.
 - c) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
 - d) Non aver subito sanzioni di sospensioni dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

ART.5 I SOGGETTI TESSERATI.

- 1) Le persone fisiche che fanno parte dell'E.N.S.I. si dividono in:
 - a) Soci Ordinari.
 - b) Dirigenti degli affiliati.
 - c) Tecnici.
 - d) Giudici.
 - e) Dirigenti dell'E.N.S.I.
- 2) I soci Ordinari (Atleti, praticanti saltuari e occasionali, partecipanti a manifestazioni giornaliere, volontari di protezione Civile, volontari di settori Sociali, volontari d'altri settori, altresì i

dirigenti centrali e periferici eletti secondo le norme previste dallo statuto e dai Regolamenti Organici dell'Ente e dell'Ensitour), i Dirigenti, i Tecnici hanno formale rapporto d'appartenenza all'E.N.S.I. attraverso un affiliato oppure attraverso tesseramento diretto individuale. e solo in questo ultimo caso avranno diritto di voto.

- 3) Per poter essere tesserato bisogna tenere i seguenti requisiti:
 - a) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.
 - b) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
 - c) Non aver subito sanzioni di sospensioni dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 4) Le ulteriori categorie, nonché i tecnici che possono far parte dell'E.N.S.I., anche mediante tesseramento individuale, entrano a far parte dell'E.N.S.I. all'atto del tesseramento individuale, dell'elezione, ed hanno sempre diritto di voto.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI E TESSERATI

1. Gli affiliati ed i tesserati hanno diritto a partecipare all'attività organizzata dall'E.N.S.I. nel rispetto delle norme emanate da questo ultimo.
2. I tesserati hanno diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive, secondo le norme del presente Statuto.
3. Ogni affiliato o tesserato che svolge attività con l'E.N.S.I. ha diritto al voto nell'Assemblea, da esercitarsi come previsto dal presente Statuto.
4. Gli affiliati ed i soci ad essi aderenti, tesserati all'E.N.S.I. acquisiscono il diritto ad usufruire dell'assistenza, dei servizi e delle prestazioni dell'E.N.S.I. all'uopo previste ed organizzate e di utilizzare le attrezzature e gli impianti del medesimo secondo le modalità che, annualmente, saranno determinate dagli Organi Nazionali, in maniera uniforme per tutti gli affiliati.
5. I tesserati e gli affiliati si obbligano a versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale dell'E.N.S.I.
6. I soci Ordinari, volontari di protezione Civile, volontari di settori Sociali, volontari di altri settori che aderiscono all'E.N.S.I. previa domanda di tesseramento devono prestare la loro opera gratuitamente così come previsto dall'Art. 2 della legge 266 11/08/1991 e le attività di volontariato devono essere quelle previste dalla legge n. 255/92 dal regolamento Attuativo n. 613/94 e dalla legge 460/97

ART. 7 VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

1. Gli affiliati ed i tesserati con la domanda d'affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i regolamenti dell'E.N.S.I. in ogni loro parte ed effetto, impegnandosi a rispettarli e ad eseguire le disposizioni nei propri confronti e verso gli associati.
2. I provvedimenti adottati dagli Organi dell'E.N.S.I. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati dell'E.N.S.I.
3. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Ente di Promozione Sportiva, s'impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'E.N.S.I.
4. Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
5. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere congruamente motivato;
6. Il Consiglio Nazionale, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.
8. L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'adozione di provvedimenti, sino alla radiazione.

ART. 8 COLLEGGIO ARBITRALE.

1. Gli affiliati e tesserati dell'E.N.S.I. riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione d'ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di Giustizia dell'E.N.S.I.
2. Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente e da due membri: questi ultimi, eletti uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
3. In difetto d'accordo l'elezione del Presidente del Collegio Arbitrale e l'elezione dell'Arbitro di parte, ove questa non Vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri.
4. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
5. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
6. Il Lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla elezione del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla

sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Nazionale dell'E.N.S.I. che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

ART. 9 CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT.

1. Le controversie che contrappongono l'E.N.S.I. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni all'E.N.S.I. con l'esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'erogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte dal soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza dell'E.N.S.I. ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport. L'istanza deve essere proposta entro 60 giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione dell'E.N.S.I. d'ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza dell'E.N.S.I. ovvero ad istanza dell'affiliato o del tesserato ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per i quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito dell'E.N.S.I.

ART. 10 CAUSE DI CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'E.N.S.I.

- 1) Gli affiliati cessano di appartenere all'E.N.S.I. nei seguenti casi:
 - a) Per mancato rinnovo dell'affiliazione.
 - b) Per recesso.
 - c) Per scioglimento volontario.
 - d) Per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.
 - e) Per inattività durante l'ultimo anno.
 - f) Per radiazione, determinata da gravi o dolose infrazioni alle norme statuarie e regolamentari, accertate e sanzionate dagli organi di giustizia.
 - g) Per affiliazione, adesione o assunzione della qualità presso altri enti che svolgono attività analoga a quella dell'E.N.S.I.

- 2) In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'E.N.S.I. ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo degli affiliati cessati, comunque costituito, saranno personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra.
- 3) La cessazione d'appartenenza all'E.N.S.I. comporterà la perdita d'ogni diritto nei confronti di questo.
- 4) I tesserati cessano di appartenere all'E.N.S.I. nei seguenti casi:
 - a) Per il verificarsi per uno dei casi previsti al comma 1;
 - b) Per cessazione della carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
 - c) Per morte del tesserato.
 - d) Il tesserato che ricopre cariche direttive centrali e periferiche, elettive e non, decade dalle stesse per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive dell'organo di cui è componente. In tale ultima ipotesi la perdita della qualità di tesserato diviene immediatamente efficace e viene ratificata, con effetto ex tunc, da parte della Giunta Esecutiva Nazionale. Avverso tale ratifica è ammesso ricorso da parte dell'interessato direttamente dinanzi alla Commissione d'Appello nel termine di trenta giorni dalla notifica.

ART. 11 ORGANI NAZIONALI DELL'E.N.S.I.

- 1) Sono Organi Nazionali dell'E.N.S.I.:
 - a) L'Assemblea Nazionale.
 - b) Il Consiglio Nazionale (di seguito C.N.).
 - c) La Giunta Esecutiva Nazionale (di seguito G.E.N.).
 - d) Il Presidente Nazionale dell'E.N.S.I.
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - f) Il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione.
 - g) Il Collegio dei Probiviri.
 - h) La Commissione d'Appello.
 - i) Il Procuratore Sociale.
 - j) Ensitour;
 - k) ENSI Volontariato Nazionale;
 - l) ENSI Promozione Sociale Nazionale
 - m) Università Popolare ENSI Sport – U.P.E.S.
 - n) ENSI Sport PARALIMPICO;
 - o) ENSI CONSUMATORI NAZIONALE;

- 2) Tutti gli Organi Nazionali durano in carica quattro anni e cessano in ogni caso, allo scadere del quadriennio olimpico anche nel caso di componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio.
- 3) Per ricoprire cariche elettive in seno ad Organi Nazionali e Periferici dell'E.N.S.I. è necessario:
 - a) Essere tesserati dell'E.N.S.I.
 - b) Essere cittadini europei.
 - c) Aver compiuto la maggiore età.
 - d) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.
 - e) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
 - f) Non aver subito sanzioni di sospensioni dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 4) La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 12 L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

- 1) L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria è costituita dai delegati regionali, eletti nelle assemblee regionali, ed in caso di loro dimissioni, dai delegati supplenti, in rappresentanza degli affiliati e dei tesserati diretti con diritto di voto; il supplente sostituisce il delegato anche in caso di assenza o temporaneo impedimento.
- 2) Il Presidente Nazionale e gli altri Organi assistono ai lavori dell'assemblea.
- 3) L'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente Nazionale e può eleggere anche il Segretario Nazionale su proposta del Presidente Nazionale dell'E.N.S.I.;
- 4) Essa ha i seguenti poteri:
 - a) Elegge il Presidente Nazionale dell'E.N.S.I.
 - b) Elegge il Consiglio Nazionale dell'E.N.S.I.
 - c) Può eleggere il Segretario Nazionale;
 - d) Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - e) Elegge il Collegio dei Probiviri.
 - f) Elegge la Commissione d'Appello.
 - g) Elegge il Presidente Nazionale Onorario ed i soci ad Honorem.
 - h) Elegge la Consulta Nazionale dell'E.N.S.I. per lo sport.

- i) Definisce i programmi e gli orientamenti dell'Ente.
 - j) Approva il Conto Consuntivo: L'Assemblea Ordinaria si riunisce: ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente; ogni quattro anni, entro il mese di marzo, successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per l'elezione degli Organi Nazionali dell'E.N.S.I.
 - k) La proroga del termine per la celebrazione dell'assemblea di cui al punto a) può avvenire con delibera del G.E.N. dell'E.N.S.I. in presenza di gravi motivi, e comunque non oltre il mese di giugno.
- 5) L'assemblea è convocata dal Presidente Nazionale dell'E.N.S.I. su indicazione del C.N. a mezzo lettera, spedita agli affiliati, ai tesserati diretti ed ai delegati regionali, ovvero mediante l'affissione dell'avviso di convocazione presso le Sedi dei Comitati Provinciali e Regionali dell'E.N.S.I. almeno trenta giorni prima della sua effettuazione.
- 6) L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti dall'O.d.G. la data, l'ora, il luogo dell'assemblea in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco degli aventi diritto al voto il quale potrà essere in ogni caso consultato presso i comitati periferici.
- 7) L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/5 dei delegati regionali, in rappresentanza degli affiliati e tesserati con diritto di voto eletti nell'assemblee regionali, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati regionali presenti in rappresentanza degli affiliati e tesserati.
- 8) In caso d'Assemblea Elettiva è richiesta, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno, degli aventi diritto al voto, rappresentati dai delegati regionali, eletti nelle Assemblee Regionali.
- 9) L'Assemblea elegge le cariche, di cui al comma tre del presente articolo su schede separate per ognuna di esse, contenenti i nominativi dei candidati che hanno presentato la loro candidatura.
- 10) Le candidature per le cariche, di cui al comma tre del presente articolo, devono essere presentate, da parte di uno o più delegati regionali, entro sette giorni precedenti l'Assemblea, alla Segreteria Nazionale, che ne rilascerà ricevuta. Le predette candidature, separate per ogni incarico, anche se contenute in unica lista, devono essere sottoscritte dai delegati regionali, eletti nelle Assemblee Regionali, in rappresentanza di almeno il 20% degli organismi aventi diritto al voto, per ogni singola regione.
- 11) Nelle Assemblee Elettive, le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente e le altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di preferenze a disposizione dei delegati per ogni singolo incarico elettivo (Presidente: 1 preferenza; Segretario Nazionale: 1 preferenza; C.N.: 14 preferenze; Collegio Revisione dei Conti: 5 preferenze;

Collegio Probiviri: 5 preferenze; Commissione d'Appello: 5 preferenze. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

- 12) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando ne fa richiesta, la metà più uno degli aventi diritto al voto, o la metà più uno dei componenti il C.N.; in tale ipotesi l'O.d.G. è stabilito dai richiedenti. L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata per deliberare sulla modifica o revisione dello Statuto; sulla proposta di scioglimento dell'E.N.S.I. e per provvedere all'elezione degli Organi o all'integrazione degli stessi nelle ipotesi di decadenza anticipata o di vacanza, per qualsivoglia motivo, dei singoli componenti. Delibera infine su tutti gli argomenti scritti all'O.d.G.; l'Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro sessanta giorni dall'evento e celebrarsi nei successivi 30. E' competente alla convocazione dell'Assemblea l'organo statutariamente preposto. Tra la data di spedizione di convocazione e la data fissata per l'assemblea devono intercorrere almeno 15 giorni.
- 13) Per quanto riguarda il quorum costitutivo dell'Assemblea Straordinaria, si richiamano le norme previste dal comma 7 ed 8 del presente articolo.
- 14) Il diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto è accertato dalla Commissione Verifica Poteri, eletti dalla GEN.
- 15) E' vietata la partecipazione ai lavori assembleari a coloro che non sono in regola con le quote associative ed a coloro che sono stati sottoposti a sanzioni disciplinari in corso d'esecuzione.
- 16) L'attività di scrutinio delle schede di voto è verificata dalla Commissione Scrutinio. I componenti d'entrambe le Commissioni non possono essere scelti tra i candidati alle assemblee elettive.
- 17) I sistemi di votazione sono:
 - a) Per alzata di mano e controprova.
 - b) Per appello nominale.
 - c) A scrutinio segreto.
 - d) Per acclamazione.
 - e) Le votazioni inerenti le cariche elettive avvengono per scrutinio segreto.

La votazione per acclamazione all'unanimità è ammessa solo per elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea (Presidente e Vice-Presidente).

ART. 13 IL CONSIGLIO NAZIONALE.

- 1) Il Consiglio Nazionale è composto da:
 - a) Il Presidente Nazionale dell'E.N.S.I.

Quattordici membri eletti dall'Assemblea Nazionale; possono intervenire senza diritto di voto: il Presidente Onorario; Il Presidente del Corpo Nazionale Volontari di Protezione Civile Sport Sicuro ed altri dirigenti e personalità varie.

- 2) Subito dopo la sua elezione il C.N. si riunisce per eleggere il Segretario Nazionale (se non eletto dall'Assemblea Nazionale) e tra i suoi componenti 6 (sei) Vice-presidenti, ad uno dei quali saranno attribuite le funzioni Vicarie.

ART. 14 COMPITI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

- 1) Il C.N. ha i seguenti compiti:
 - a) Delibera e dispone le spese necessarie nei limiti del bilancio preventivo per assicurare il buon andamento dell'E.N.S.I. nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale.
 - b) Delibera e modifica il R.O. dell'E.N.S.I. e di tutti i settori.
 - c) Ratifica il Regolamento e i programmi dell'Ensitour predisposti dallo stesso.
 - d) Approva il bilancio preventivo, predisposto dalla GEN, le relative variazioni ed il conto consuntivo, rimettendo quest'ultima all'Assemblea Nazionale Ordinaria per l'esame d'approvazione.
 - e) Ratifica tutte le delibere assunte in via d'urgenza dal Presidente Nazionale dell'E.N.S.I. ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera d).
 - f) Ratifica le delibere assunte in via d'urgenza dalla GEN, ai sensi dell'art. 77 comma 4.
 - g) Fissa le quote d'affiliazione e tesseramento all'E.N.S.I.
 - h) Delibera sulle domande d'affiliazione e su quelle di tesseramento.
 - i) Determina i settori operativi dell'E.N.S.I. costituiti per discipline d'attività richieste dagli affiliati e dai tesserati aderenti.
 - j) Elegge i delegati cittadini su proposta del Presidente del Comitato Regionale.
 - k) Esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nelle Assemblee Periferiche.
 - l) Elegge il Giudice Unico Nazionale di Settore ed il Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione.
 - m) Elegge il Procuratore Sociale ed i sostituti.
 - n) Elegge lo Spirituale Nazionale;
Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle altre norme regolamentari.
- 2) In caso d'irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli Organi dei Comitati Periferici, di dimissioni del Presidente del Comitato Periferico, di dimissioni della maggioranza del Consiglio direttivo del Comitato Periferico, nonché in caso di gravi e ripetute violazioni dell'Ordinamento Sociale da parte degli Organi Periferici, il C.N. scioglie il Consiglio Direttivo nominando un Commissario Straordinario, che dovrà provvedere alla ricostruzione

degli Organi decaduti entro 90 giorni. Non decadono gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti, Regionale e Provinciale.

- 3) Nel caso in cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero degli affiliati previsto dal presente Statuto, il C.N. elegge i Coordinatori Regionali e Provinciali, ai quali è attribuito il compito di promuovere ed attuare le attività sociali dirette al raggiungimento del numero d'affiliati necessario per la costituzione dei Comitati Periferici, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Provvede altresì alla revoca dei Coordinatori Regionali e Provinciali in caso di mancato funzionamento dei medesimi.
- 4) Il C.N. può eleggere, ove è necessario, Commissioni e disporre ispezioni con nomina di appositi Ispettori.
- 5) Il C.N. è convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale dell'E.N.S.I. lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno otto dei suoi membri ed in ogni caso almeno tre volte l'anno. Le riunioni del C.N. sono valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno) dei membri in carica aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione, contenente l'O.d.G., è comunicato almeno venti giorni prima della riunione a tutti i componenti del C.N. ed a coloro che hanno titolo per partecipare alle singole sedute ai sensi del presente Statuto, nonché ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6) Il C.N. delibera a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
- 7) Il Consiglio Nazionale subito dopo la sua elezione elegge:
 - a) Il Segretario Nazionale su proposta del Presidente Nazionale (se non eletto dall'Assemblea);
 - b) La GEN che è composta dal Presidente Nazionale e da sei Vice-Presidenti Nazionali dell'E.N.S.I.
- 8) Tutti i componenti del C.N. durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 9) In caso di vacanza per dimissioni o decesso di un numero di membri eletti inferiore alla metà si provvede all'integrazione del C.N. con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.
- 10) Nei casi di dimissioni o cessazione della carica per qualsivoglia motivo del Presidente o della metà più uno dei componenti il C.N. si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero C.N. in tal caso si dovrà procedere, entro sei giorni dalla decadenza dell'organo, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, la quale dovrà essere tenuta nei 30 giorni successivi alla convocazione. L'ordinaria amministrazione sarà espletata dall'organo o dagli organi competenti così individuati:

Dimissioni del Presidente: Decadenza immediata del Presidente e del Consiglio, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario.

Dimissioni contemporanei della metà più uno dei consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

Dimissioni non contemporanee della metà più uno dei consiglieri: decadenza dei soli Consiglieri ed il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli stessi.

Mancata approvazione del bilancio: per determinare la decadenza ordinaria degli organi è necessario che la relativa delibera sia stata assunta con il quorum della metà più uno di tutti i delegati degli affiliati-tesserati aventi diritto al voto. In questo caso, il Presidente ed i componenti il C.N. dell'E.N.S.I. restano in prorogatio per l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'assemblea elettiva.

11) Nel caso d'impedimento definitivo del Presidente, il C.N. decade con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice-Presidente VICARIO, fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

12) Le dimissioni che originano la decadenza degli organi di cui al presente articolo sono irrevocabili.

13) I nuovi eletti di cui al comma 8 e 9 resteranno in ogni caso in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.

14) Le funzioni di membro del C.N. sono esercitate a titolo gratuito.

15) E' facoltà del C.N. assumere personale qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle attività volte al conseguimento dei fini dell'E.N.S.I. determinandone le funzioni e la retribuzione, nel pieno rispetto delle norme di legge.

16) Il C.N. può concedere l'amnistia o l'indulto prefissandone i limiti.

17) Le deliberazioni del C.N. sono immediatamente esecutive.

ART. 15 IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL'E.N.S.I.

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'E.N.S.I.; è eletto dall'Assemblea Nazionale ed inoltre:

Sovrintende alla gestione dell'E.N.S.I. ed è responsabile dei libri sociali e contabili;

Convoca e presiede il C.N. e la GEN. e convoca anche l'Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto.

Stabilisce gli argomenti da portare in discussione nella GEN. e nel C.N.

Firma, impegna, apre c/c bancari e postali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto dell'Ente e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti d'ordinaria e

straordinaria amministrazione nell'interesse dell'E.N.S.I. salvo ratifica del C.N. nella prima riunione utile.

Propone al C.N. la elezione, se non eletto dall'Assemblea, del Segretario Nazionale, il nominativo del Direttore Editoriale o Addetto Stampa;

Controlla e vigila sui Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e sui delegati Cittadini nonché sull'esecuzione delle deliberazioni a carattere regionale, provinciale e cittadino.

Può delegare temporaneamente le proprie attribuzioni, tutte o in parte, ai vice-presidenti ed in caso di dimissioni o d'impedimento definitivo, si applicheranno le disposizioni previste dal presente Statuto, in attuazione dei principi emanati dal C.O.N.I.

Ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione, essa non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

Rappresenta l'E.N.S.I. nella sede e negli organismi nazionali ed internazionali.

ART. 16 I VICE-PRESIDENTI NAZIONALI E VICARIO DELL' E.N.S.I.

- 1) I Vice-Presidenti Nazionali dell'E.N.S.I., in un numero di sei sono eletti dal C.N. tra i suoi componenti.
- 2) In caso d'assenza o d'impedimento temporaneo il Presidente dell'E.N.S.I. è sostituito dal Vice-Presidente Vicario eletto dal C.N.: In caso d'impossibilità di quest'ultimo, dal Vice-Presidente più anziano in carica o, a parità di carica, dal più anziano d'età.

ART. 17 LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE.

- 1) La GEN. è costituita da sette membri: il Presidente Nazionale dell'E.N.S.I. e 6 (sei) Vice-Presidenti eletti dal C.N. tra i suoi componenti.
- 2) Partecipa alla GEN. con voto consultivo il Segretario Nazionale dell'E.N.S.I.
- 3) La GEN. ha i seguenti compiti:
 - a) Adotta i provvedimenti necessari per l'ordinaria e corrente amministrazione.
 - b) Predispose il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del C.N.
 - c) Esegue le delibere del C.N.
 - d) Delibera a maggioranza dei presenti, in via d'urgenza con i poteri del C.N.
 - e) Nomina i componenti degli Uffici della Segreteria Nazionale.
 - f) Ratifica i commissari della **Ensitour** proposti e indicati dalla GEN;
 - g) Elege, su proposta del Comitato Regionale, la Consulta Regionale dell'E.N.S.I.
 - h) Istituisce commissioni o settori quali: settore **Ensitour** (Circoli e Turismo Sociale) settore Protezione Civile e Volontariato, Protezione Ambientale, Promozione Sociale, commissioni

attività sanitaria, commissione nazionale sviluppo finanziario, Fondazioni, Patronati e Centri Studi per conto proprio e Sedi conto terzi parificati e non, consulte di settore ed altre, come disciplinate dai regolamenti o da statuti propri, eleggendone i responsabili tra i Componenti del C.N., prevedendo le relative norme di funzionamento, da sottoporre alla ratifica del C.N. Gli Organi, le Commissioni e i settori potranno usare il nome ENSI ed il logo “il Timone” con il settore specificato tra le due stelline, e solo nel caso di contrasto e controversia insanabile negli Organi, Commissioni o Settori, la Giunta Esecutiva può revocare l’uso del nome e del logo, con successiva ratifica del C.N. L’Organo, il settore o la Commissione può proporre appello nei modi e nei termini indicati nel presente Statuto.

- 4) Tutte le delibere adottate dalla GEN., riunitasi regolarmente, sono assunte a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte nelle materie di competenza del C.N. devono essere sottoposte alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione utile.
- 5) La GEN. può essere integrata di volta in volta da tecnici, dirigenti o altre persone invitate dal Presidente senza diritto di voto.
- 6) La GEN. è convocata dal Presidente Nazionale dell’E.N.S.I., di norma, almeno quattro volte l’anno, ed ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti. Le modalità di convocazione sono stabilite dal C.N. come stabilito dall’art. 14.
- 7) Le funzioni di componente della GEN. sono esercitate a titolo gratuito.

ART. 18 IL SEGRETARIO NAZIONALE DELL’E.N.S.I.

- 1) Il Segretario Nazionale dell’E.N.S.I. è eletto dal Consiglio Nazionale, può essere eletto anche dall’Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale. Il Segretario Nazionale è tenuto a tutti gli aggiornamenti e alla conservazione dei Libri Sociali, Contabili e della documentazione dell’Ente per conto del Presidente Nazionale che è unico Responsabile.
- 2) Partecipa con voto consultivo alle riunioni del C.N. e alle riunioni della GEN. dei quali è Segretario, come è Segretario anche dell’Assemblea Nazionale. Partecipa, altresì, di diritto a tutte le riunioni degli Organi Nazionali, con esclusione dell’Organo di Controllo e degli Organi di Giustizia.
- 3) Esegue le deliberazioni del C.N. e dell’Assemblea Nazionale.
- 4) L’incarico di Segretario Nazionale dell’E.N.S.I. è incompatibile con altre cariche elettive periferiche o di componente degli organi di giustizia nazionali e periferici dell’E.N.S.I.
- 5) Il Segretario Nazionale decade dall’incarico in caso di decadenza del Presidente Nazionale.

ART. 19 LA SEGRETERIA NAZIONALE DELL'E.N.S.I.

- 1) La Segreteria Nazionale è composta dai responsabili degli uffici dell'Organizzazione Periferica, Tesseramento, Stampa, Relazioni Esterne, Bilancio, legale, Rapporti Internazionali, e quanti altri necessari per il buon funzionamento della Segreteria Nazionale dell'E.N.S.I.
- 2) Sotto la direzione del Segretario Nazionale essa esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale, del C.N., della GEN. e dell'Assemblea Nazionale, provvedendo inoltre all'attuazione dei programmi d'attività annuali dell'E.N.S.I.

ART. 20 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

- 1) E' composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi deve essere scelto tra iscritti nel registro degli albi dei Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti dei Revisori Contabili, mentre gli altri tra persone in possesso di specifica professionalità. Tutto il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 2) I tre Revisori effettivi, entro quindici giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, nel corso della prima riunione eleggono a maggioranza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il riscontro della gestione contabile dell'E.N.S.I. ed accerta la regolare tenuta dei libri contabili. Esamina e firma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisponendone la relativa certificazione di veridicità. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.
- 4) Il Collegio deve partecipare alle riunioni del C.N. e di tutti gli organi deliberanti.
- 5) In caso d'assenza, per qualsiasi motivo di uno dei revisori effettivi, si provvede all'integrazione del Collegio effettuando le sostituzioni con i supplenti in ordine d'età. In caso d'assenza definitiva, si applicherà la stessa procedura fino alla prima assemblea utile; nel corso della quale si dovrà provvedere all'integrazione dei membri mancanti.
- 6) Per i casi di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice Civile.
- 7) In caso di decadenza del Presidente Nazionale dell'E.N.S.I. del C.N. e della GEN, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla fine del suo mandato.

ART. 21 ORGANI DI GIUSTIZIA.

- 1) Gli Organi di Giustizia dell'E.N.S.I. hanno competenza d'ordine disciplinare e sono i seguenti:
 - a) Il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione;
 - b) Il Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione;

- c) Il Collegio dei Probiviri;
 - d) La Commissione d'Appello;
 - e) Il Procuratore Speciale.
- 2) I componenti degli Organi di Giustizia Nazionale e Periferici non possono ricoprire un'altra carica nell'E.N.S.I. nazionale e periferica e nell'ambito degli affiliati e dei tesserati; non decadono dalla loro carica in caso di decadenza degli organi, di cui all'art. 11, lett. b), c), d) dello Statuto.
 - 3) E' previsto il beneficio della riabilitazione, quale provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Esso è ammesso alla Commissione d'Appello in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) Che siano decorsi cinque (5) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta in altro modo;
 - b) Che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
 - 4) Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

ART. 22 IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE E SEZIONE.

- 1) Il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione d'attività dell'E.N.S.I. (ogni Settore può avere uno o più Sezioni d'attività), è eletto dal C.N. per una durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico. Il C.N. provvede altresì alla elezione di un supplente.
- 2) Il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione ha competenza a giudicare in prima istanza su tutte le attività o manifestazioni nazionali dell'E.N.S.I. applicando le relative sanzioni in ordine alle violazioni delle norme dell'E.N.S.I. commesse dagli affiliati, dai loro dirigenti, allenatori, istruttori, associati, atleti e tesserati.
- 3) Le manifestazioni o attività dell'E.N.S.I. omologate dai Settori e dalle Sezioni, sono quelle facenti parte dei programmi approvati dal C.N. su proposta dei singoli Settori e Sezioni.
- 4) Il Giudice Unico Nazionale, per l'espletamento del proprio incarico, si può avvalere di uno o più collaboratori, eletti dal C.N. su proposta del Giudice stesso, per le attività o manifestazioni organizzate dall'E.N.S.I.
- 5) Avverso alle decisioni adottate dal Giudice Unico Nazionale in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi alla Commissione d'Appello secondo i termini e le modalità contenuti nel Regolamento di Giustizia.

ART. 23 IL GIUDICE UNICO PERIFERICO DI SETTORE E SEZIONE.

- 1) I Comitati Regionali e Provinciali, per le attività o manifestazioni organizzate ed omologate, propongono la elezione al C.N. di un Giudice Unico Periferico Regionale e Provinciale con la stessa durata, compiti ed incompatibilità del Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione.
Il C.N. provvede altresì alla elezione di un supplente.
- 2) Il Giudice Unico Provinciale o Regionale, per l'espletamento del proprio incarico, si può avvalere di uno o più collaboratori eletti dal C.N. su proposta del Giudice stesso, per le attività o manifestazioni organizzate perifericamente.
- 3) Avverso alle decisioni adottate dal Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi allo stesso Giudice Unico Nazionale, secondo i termini e le modalità contenuti nel Regolamento di Giustizia.

ART. 24 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

- 1) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, e da un segretario, scelto dal Presidente del Collegio tra i due supplenti.
- 2) I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro (4) anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente del Collegio.
- 4) Il Collegio dei Probiviri, riunito con la presenza di almeno tre (3) membri, decide a maggioranza dei presenti, in primo grado tutte le controversie di natura disciplinare relative ai componenti degli Organi Nazionali e Periferici dell'E.N.S.I.
- 5) La decisione del Collegio dei Probiviri è pronunciata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del ricorso.
- 6) Avverso alle decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi entro trenta (30) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Appello.

ART. 25 LA COMMISSIONE D'APPELLO.

- 1) La Commissione d'Appello è costituita da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale, e da un segretario, scelto dal Presidente della Commissione, tra i due supplenti.
- 2) I membri della Commissione d'Appello durano in carica quattro (4) anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
- 3) La Commissione d'Appello elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente della Commissione.

- 4) La Commissione d'Appello, riunita con la presenza di almeno tre (3) membri, decide a maggioranza dei presenti, in seconda ed ultima istanza sui ricorsi avversi le decisioni del Collegio dei Probiviri, ed in seconda ed ultima istanza sui ricorsi avversi le decisioni del Giudice Unico Nazionale.
- 5) La decisione della Commissione d'Appello è pronunciata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione del ricorso.

ART. 26 IL PROCURATORE SOCIALE.

- 1) Al Procuratore Sociale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli Organi di Giustizia dell'E.N.S.I. Esse sono svolte sia a seguito di denuncia da parte degli affiliati, tesserati, degli organi centrali e periferici, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia, ogni qualvolta il Procuratore Sociale venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.
- 2) La Procura Sociale è composta dal Procuratore stesso, che ne è il titolare, e da un sostituto; può avvalersi di uno o più collaboratori. Il Procuratore ed il sostituto sono eletti dal C.N. durano in carica per un quadriennio, coincidente con quello olimpico, e sono rieleggibili.
- 3) Le indagini concernenti fatti denunciati o avviate d'ufficio devono terminarsi entro sessanta (60) giorni.

ART. 27 IL PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO ED I SOCI AD HONOREM.

- 1) Il Presidente Onorario Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente dell'E.N.S.I. Il Presidente Nazionale Onorario partecipa alle riunioni del C.N. con diritto d'intervento ma non di voto.
- 2) I soci ad honorem, vengono eletti dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente, sono soci ad honorem, le persone fisiche, le Associazioni o gli Enti che si siano resi particolarmente benemeriti con attività in sintonia a quelle perseguite dall' E.N.S.I.

ART. 28 LA CONSULTA NAZIONALE DELL'E.N.S.I. PER LO SPORT.

- 1) E' facoltà del C.N. proporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale la elezione della Consulta Nazionale dell'E.N.S.I. per lo sport.
- 2) La Consulta Nazionale dell'E.N.S.I. per lo sport, di cui fanno parte di diritto i presidenti delle Consulte Regionali, può essere composta di dirigenti sportivi,
- 3) parlamentari, personalità della pubblica amministrazione, dirigenti dell'E.N.S.I. ed altre personalità e dirigenti di enti locali.
- 4) Scopo della Consulta Nazionale dell'E.N.S.I. per lo sport è lo studio e l'approfondimento delle attività dell'E.N.S.I. individuando gli indirizzi che dovrà perseguire per realizzare un'efficace ed

armonica politica di promozione dello sport e d'ogni altro servizio sociale e di volontariato previsto tra gli scopi dell'Ente.

ART. 29 SETTORE ENSITOUR

L'Ensitour è diretto da Organi Centrali e periferici così come indicato nel regolamento o Statuto, ratificato dal C.N., approvato dall'Assemblea Nazionale dell'ENSI; i Settori, gli Organi e le Commissioni sono disciplinati dall'Artt. 11 e 17 del presente Statuto; Ogni riconoscimento da parte di Enti pubblici e territoriali, di amministrazioni e quanto altro viene conferito direttamente all'ENSI e ai Settori, Organi o Commissioni, va esteso, se compatibile, all'ENSI e a tutti i settori, Organi e Commissioni che comunque ne beneficeranno secondo le norme, i limiti ed i tempi previsti da appositi regolamenti o convenzioni stipulati ed emanati dall'ENSI.

ART. 30 ORGANI PERIFERICI

- 1) Sono Organi Periferici dell'E.N.S.I.:
 - a) L'Assemblea Regionale.
 - b) Il Comitato Regionale.
 - c) Il Presidente del Comitato Regionale.
 - d) L'Assemblea Provinciale.
 - e) Il Comitato Provinciale.
 - f) Il Presidente del Comitato Provinciale.
 - g) I Responsabili Provinciali e Regionali dei settori, Organi o Commissioni;
 - h) Il Delegato Cittadino.
 - i) L'Organo di Controllo Amministrativo Regionale e Provinciale.
 - j) Il Giudice Unico Periferico di Settore e di Sezione.
- 2) Tutti gli Organi Periferici durano in carica quattro (4) anni e cessano, in ogni caso, allo scadere del quadriennio olimpico anche nel caso di componenti eletti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio.

ART. 31 L'ASSEMBLEA REGIONALE.

- 1) L'Assemblea Regionale è composta dai presidenti o da un dirigente in carica di tutti i soci degli affiliati e tesserati diretti nell'ambito della Regione con diritto di voto.
- 2) L'Assemblea Regionale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Regionale.
- 3) L'Assemblea Regionale si riunisce:
 - 1) Ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

- 2) Ogni quattro (4) anni, entro il mese di gennaio, successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per l'elezione degli Organi Periferici Regionali e per l'elezione dei Delegati Regionali per le Assemblee Nazionali, come meglio indicato nel successivo art. 32.
- 3) In forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Regionali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto di voto o la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.
- 4) Le candidature per gli incarichi del Presidente del Comitato Regionale o di Componente il Consiglio Regionale, di cui all'art. 30, devono essere sottoscritte da almeno il venti per cento (20%) tesserati soci aventi diritto al voto, competenti per il territorio, e devono essere trasmesse dai diretti interessati entro sette (7) giorni precedenti l'Assemblea alla Segreteria Nazionale dell'E.N.S.I. che ne rilascerà ricevuta.
- 5) Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle regole dello Statuto concernenti l'Assemblea Nazionale, poiché applicabili.

ART. 32 I DELEGATI REGIONALI.

- 1) L'Assemblea Regionale, riunita in forma ordinaria e/o straordinaria, elegge i propri delegati regionali ed i loro supplenti o sostituti, almeno trenta (30) giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea Nazionale.
- 2) I Delegati Regionali rappresentano, all'Assemblea Nazionale, gli affiliati ed i tesserati diretti con diritto di voto.
- 3) Gli affiliati e tesserati, per esercitare il diritto di voto, oltre ai requisiti di cui al comma 2, devono essere in regola non morosi e svolgere attività nell'E.N.S.I.
- 4) L'Assemblea Regionale elegge i Delegati Regionali fra coloro che sono presidenti o dirigenti in carica d'affiliati aventi diritto al voto, purché indicati separatamente da quelli per l'incarico di Presidente e di membro del Consiglio Regionale nella lista per le elezioni degli Organi Periferici. Essi devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Cittadino europeo e maggiore età.
 - b) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.
 - c) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
 - d) Non aver subito sanzioni di sospensioni dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Devono altresì essere in regola con le quote d'affiliazione e di tesseramento. I componenti degli organi dell'E.N.S.I. nazionali e periferici non possono candidarsi a Delegato Regionale per le Assemblee Nazionali

- 5) Cinquanta (50) tesserati/affiliati provinciali di una società affiliata eleggono un delegato al Comitato Regionale che, insieme ai tesserati/soci regionali, nel numero complessivo minimo di venticinque (25), elegge un delegato regionale all'Assemblea Nazionale.
- 6) Gli eventuali voti eccedenti i venticinque (25) necessari alla elezione del primo delegato regionale saranno assegnati al candidato, o suo sostituto, primo non eletto nella Assemblea Regionale, in aggiunta ai voti già assegnati.
- 7) Le regioni che non dispongono del numero di venticinque (25) voti saranno in ogni caso rappresentate, per i voti spettanti, da un delegato eletto in una delle altre Assemblee Regionali su di cui confluiranno tali voti.
- 8) Gli affiliati, in caso di commissariamento del Comitato Periferico d'appartenenza per territorio, ai sensi dell'art. 14 comma 2, conservano il diritto di voto nelle Assemblee Elettive, che sarà esercitato dai delegati regionali eletti nella precedente Assemblea Regionale Ordinaria.

ART. 33 IL COMITATO REGIONALE ED IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE.

- 1) Il Comitato Regionale è istituito nelle regioni dove in almeno la metà delle province, arrotondata per eccesso, vi è singolarmente per ogni provincia un numero di affiliati con diritto di voto non inferiore a tre (3).
- 2) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio Regionale che dura in carica quattro (4) anni, coincidente con il quadriennio olimpico ed è composto dal Presidente e da quattro membri tra i quali il Vice-Presidente ed il Segretario Regionale, eletti dall'Assemblea Regionale, tra tutti i tesserati/soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Essi sono rieleggibili. Nel Consiglio Direttivo del Comitato Periferico dell'Ente partecipa senza diritto di voto il Presidente del Comitato **Ensitour** del territorio.
- 3) Nel caso in cui nella regione non si raggiunga il numero d'affiliati previsto al comma 1, il C.N. può eleggere un Coordinatore regionale per il raggiungimento di tale scopo, il quale dovrà inviare ogni tre (3) mesi al C.N. una relazione dello sviluppo organizzativo periferico. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
- 4) In caso d'assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in carica eletto dal Consiglio Regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 16.
- 5) Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Regionale comportano l'applicazione delle procedure previste in sede nazionale per i casi analoghi.

- 6) Possono essere reintegrati in caso di dimissioni fino ad un massimo di due (2) componenti con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno il cinquanta per cento (50%) dei voti dell'ultimo eletto.
- 7) Per la decadenza del Comitato Regionale valgono, giacché applicabili, le disposizioni previste dal presente Statuto per il C.N.
- 8) Compiti del Comitato Regionale sono:
 - a) Coordinare e promuovere a livello regionale iniziative e servizi dell'E.N.S.I. e degli affiliati conformemente agli scopi statuari ed alle norme e regolamenti dell'E.N.S.I.
 - b) Attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari dell'E.N.S.I.
 - c) Mantenere e sviluppare i rapporti con il C.O.N.I. le F.S.N. l'Ente Regione, gli Assessorati allo Sport e tutti i Dipartimenti regionali ed Enti Locali in genere.
 - d) Avvalersi di commissioni regionali per lo studio, ricerche e documentazioni sui problemi concernenti i settori dello sport a livello regionale ed elaborazione di proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
- 9) Il Consiglio Regionale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Regionale o di chi lo sostituisce.
- 10) Il Consiglio Regionale è convocato ogni qual volta il Presidente del Comitato stesso lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno tre (3) dei membri del Consiglio; in ogni caso, almeno tre (3) volte l'anno. Per la convocazione del Comitato valgono, in quanto applicabile, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il C.N.
- 11) Il Consiglio del Comitato Regionale approva il bilancio preventivo entro il mese d'ottobre antecedente l'esercizio successivo e delibera il conto consuntivo entro il mese di febbraio d'ogni anno concernente l'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredati di Controllo Amministrativo regionale. Il conto consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Regionale.
- 12) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati, entro dieci (10) giorni dalla loro approvazione, alla GEN. che li sottoporrà al C.N. per le opportune valutazioni.
- 13) Ogni esercizio sociale inizia il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.
- 14) Il Comitato Regionale propone al C.N. la elezione del Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione.
- 15) Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta l'E.N.S.I. sul piano regionale e svolge i seguenti compiti:
 - a) E' responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, nei confronti del C.N. per la gestione del Comitato regionale.
 - b) Sovrintende a tutti i servizi della sede regionale.

- c) Cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi regionali.
- d) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale.
- e) Provvede ad inviare al C.N. delibere, atti relazioni e programmi approvati dal Consiglio Regionale.
- f) Firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede regionale.
- g) Può proporre al Consiglio Regionale la elezione del Presidente Onorario Regionale e all'Assemblea lo Spirituale Regionale.
- h) Può proporre al Consiglio Regionale la elezione del Segretario Regionale che può essere scelto tra i membri del consiglio stesso.
- i) Propone al Comitato Regionale la costituzione della Consulta Regionale dell'E.N.S.I. per lo Sport, secondo quanto disposto dall'art. 29 del presente Statuto, ma con finalità e scopi a carattere regionali, con elezione da parte della GEN. previa proposta del Comitato Regionale. Fanno parte di diritto della Consulta Regionale i presidenti delle Consulte Provinciali dell'E.N.S.I. per lo Sport.

ART. 34 L'ORGANO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO REGIONALE.

- 1) E' composto di un solo Professionista iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, da un solo Professionista in possesso di specifiche competenze in materia amministrativa e contabile, eletto dal Consiglio Nazionale dell'E.N.S.I. per la durata di quattro (4) anni ed è rieleggibile.
- 2) L'Organo di Controllo Amministrativo Regionale deve partecipare alle riunioni del Comitato Regionale ed alle Assemblee Regionali.
- 3) In caso di decadenza del Comitato Regionale, l'Organo di Controllo Amministrativo Regionale rimane in carica sino alla fine del suo mandato. L'Organo di Controllo non decade anche nell'ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale dell'E.N.S.I. che lo ha eletto.

ART. 35 L'ASSEMBLEA PROVINCIALE.

- 1) L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti o da un dirigente in carica di tutti gli affiliati e dai tesserati diretti con diritto di voto presenti nell'ambito della provincia stessa e eletti secondo quanto stabilito dall'art.31 comma 5
- 2) L'Assemblea Provinciale stabilisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di competenza del Comitato Provinciale.
- 3) L'Assemblea Provinciale ordinaria si riunisce:
 - a) Ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
 - b) Ogni quattro (4) anni, entro il mese di gennaio, successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per l'elezione degli Organi Periferici Provinciali.

- 4) In forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Provinciali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto di voto o la metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.
- 4) Le candidature per gli incarichi del Presidente del Comitato Provinciale, di cui all'art. 30, devono essere sottoscritte da almeno il venti per cento (20%) tesserati/soci diretti aventi diritto al voto, competenti per il territorio, e devono essere trasmesse dai diretti interessati entro sette (7) giorni precedenti l'Assemblea alla Segreteria Nazionale dell'E.N.S.I. che ne rilascerà ricevuta.
- 5) Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle regole dello Statuto concernente l'Assemblea Nazionale, poiché applicabile.

ART. 36 IL COMITATO PROVINCIALE ED IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE.

- 1) Il Comitato Provinciale è costituito nelle province dove esistono almeno tre (3) affiliati con diritto di voto.
- 2) Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio Provinciale che dura in carica quattro (4) anni, coincidente con il quadriennio olimpico ed è composto dal Presidente e da quattro membri tra i quali il Vice-Presidente ed il Segretario Provinciale tutti eletti dall'Assemblea Provinciale tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Regionale. Essi sono rieleggibili:
- 3) Nel caso in cui nella provincia non si raggiunga il numero di affiliati/tesserati previsto al comma 1, il C.N. può eleggere un Coordinatore provinciale per il raggiungimento di tale scopo, il quale dovrà inviare ogni tre (3) mesi al C.N. una relazione dello sviluppo organizzativo periferico. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
- 4) In caso d'assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in carica eletto dal Consiglio Provinciale, secondo quanto disposto nell'art. 16.
- 5) Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Provinciale comportano l'applicazione delle procedure previste in sede nazionale per i casi analoghi.
- 6) Possono essere reintegrati in caso di dimissioni fino ad un massimo di due (2) componenti con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno il cinquanta per cento (50%) dei voti dell'ultimo eletto.
- 7) Per la decadenza del Comitato Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente Statuto per il C.N.
- 8) Compiti del Comitato Provinciale sono:

- a) Coordinare e promuovere a livello provinciale le iniziative ed i servizi dell'E.N.S.I. e degli affiliati conformemente agli scopi statuari ed alle norme e regolamenti dell'E.N.S.I.
 - b) Attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari dell'E.N.S.I.
 - c) Mantenere e sviluppare i rapporti con l'Ente Provincia, i Dipartimenti Provinciali ed enti locali in genere.
 - d) Sovrintendere, approvandone il programma annuale, all'attività svolta da tutti gli organismi a livello provinciale, comprensoriale e cittadino.
 - e) Avvalersi di commissioni provinciali per lo studio, ricerche e documentazioni sui problemi concernenti i settori dello sport a livello provinciale ed elaborazione di proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
- 9) Il Consiglio Provinciale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Provinciale o di chi lo sostituisce.
- 10) Il Consiglio Provinciale è convocato ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno tre (3) dei membri; in ogni caso, almeno tre (3) volte l'anno. Per la convocazione del Comitato valgono, poiché applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il C.N.
- 11) Il Consiglio del Comitato Provinciale approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre antecedente l'esercizio successivo e delibera il conto consuntivo entro il mese di febbraio d'ogni anno relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredati entrambi di corretta relazione, predisposta dall'Organo Amministrativo Provinciale.
- 12) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati, entro dieci (10) giorni previo parere del Comitato Regionale, alla GEN. che li sottoporrà al C.N. per le opportune valutazioni.
- 13) Ogni esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.
- 14) Il Comitato Provinciale propone al C.N. la elezione del Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione.
- 15) Il Presidente del Comitato Provinciale rappresenta l'E.N.S.I. sul piano provinciale e svolge i seguenti compiti:
- a) E' responsabile, unitamente al Consiglio Provinciale, nei confronti del C.N. per la gestione del Comitato Provinciale.
 - b) Sovrintende a tutti i servizi della sede provinciale.
 - c) Cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi provinciali.
 - d) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale.
 - e) Provvede ad inviare al C.N. ed al Comitato Regionale le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Provinciale.

- f) Firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede provinciale.
- g) Può proporre al Consiglio Provinciale la elezione del Presidente Onorario Provinciale e all'Assemblea lo Spirituale Provinciale.
- h) Può proporre al Consiglio Provinciale la elezione del Segretario Provinciale che può essere eletto tra i membri del consiglio stesso.
- i) Propone al Comitato Provinciale la costituzione della Consulta Provinciale dell'E.N.S.I. per lo Sport, secondo quanto disposto dall' art. 29 del presente Statuto, ma con finalità e scopi a carattere provinciali, con elezione da parte del Comitato Regionale su proposta della Consulta Regionale dell'E.N.S.I. per lo Sport.

ART. 37 L'ORGANO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE.

- 1) E' composto da un solo Professionista iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, da un solo Professionista in possesso di specifiche competenze in materia amministrativa e contabile, eletto dal Consiglio Nazionale dell'E.N.S.I. per la durata di quattro (4) anni ed è rieleggibile.
- 2) L'Organo di Controllo Amministrativo Provinciale deve partecipare alle riunioni del Comitato Provinciale ed alle Assemblee Provinciale.
- 3) In caso di decadenza del Comitato Provinciale, l'Organo di Controllo Amministrativo Provinciale rimane in carico sino alla fine del suo mandato. L'Organo di Controllo non decade anche nell'ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale dell'E.N.S.I. che lo ha eletto.

ART. 38 IL DELEGATO CITTADINO E LA DELEGAZIONE CITTADINA.

- 1) Il Delegato Cittadino è eletto dal C.N. con durata biennale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, in accordo con il Comitato Provinciale, rappresenta l'E.N.S.I. sul piano cittadino e svolge i seguenti compiti:
 - a) E' responsabile del funzionamento della Delegazione cittadina.
 - b) Sovrintende ai servizi della sede cittadina.
 - c) Cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi provinciali.
 - d) Amministra i fondi erogati dal C.N. per le spese di funzionamento della Delegazione Cittadina, secondo le direttive del C.N.
 - e) Predispose i piani di spesa ed i rendiconti trimestrali con le relative relazioni, rimettendo al C.N. per l'esame e l'approvazione.
 - f) Provvede ad inviare annualmente, entro il 31 gennaio, al Comitato Periferico ed al C.N. le delibere, gli atti, relazioni e programmi per la relativa approvazione da parte del C.N.
 - g) Firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede cittadina.

- 2) Il delegato Cittadino propone al C.N. la costituzione della Delegazione Cittadina, con compiti di consultazione, invitando a parteciparvi i rappresentanti degli affiliati presenti nel territorio della città.

ART. 39 COORDINAMENTO NAZIONALE DEI COMITATI PERIFERICI.

- 1) E' facoltà del C.N. eleggere il Coordinamento Nazionale dei Comitati Periferici avente finalità e poteri consultivi per l'E.N.S.I.
- 2) Fanno parte di diritto del Coordinamento Nazionale dei Comitati Periferici, i Presidenti dei Comitati Regionali ed un Presidente di Comitato Provinciale per ogni regione, eletto dai Presidenti dei Comitati della regione d'appartenenza.
- 3) Le riunioni del Coordinamento Nazionale dei Comitati Periferici si possono svolgere anche in sessioni distinte una per i Presidenti dei Comitati Regionali ed una per i rappresentanti dei Comitati Provinciali.
- 4) Il Coordinamento Nazionale dei Comitati Periferici elegge al suo interno sei (6) rappresentanti, tre (3) dei Comitati Regionali e tre (3) dei Comitati Provinciali più un Coordinatore Nazionale eletto dalla GEN. dell'E.N.S.I.
- 5) Il Coordinamento Nazionale dei Comitati Periferici partecipa alle riunioni della GEN. dell'E.N.S.I.
- 6) Scopo del Coordinamento Nazionale dei Comitati Periferici è lo studio e l'approfondimento delle attività dell'E.N.S.I., individuando gli indirizzi che l'E.N.S.I. dovrà perseguire per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali. In tal senso potrà essere consultato per ogni decisione che la GEN. dell'E.N.S.I. o le strutture demandate, dovrà prendere in merito a convenzione, ripartizione dei contributi, tesseramenti, assicurazioni, manifestazioni sportive e culturali e quando una decisione della GEN. possa coinvolgere uno o più Comitati Periferici nella sua attività sia sportiva che organizzativa.
- 7) Il Coordinamento Nazionale dei Comitati Periferici cura i rapporti con i Comitati Regionali e Provinciali, aggiornando l'elenco dei comitati costituiti, il loro funzionamento, le attività sportive deve altresì mantenere i contatti tra i Comitati Periferici e l'E.N.S.I. rilevando eventuali disfunzioni e necessità.
- 8) Il Coordinamento Nazionale dei Comitati Periferici si riunisce almeno tre (3) volte l'anno, previa convocazione inviata quindici (15) giorni prima dalla data stabilita, anche a mezzo fax o e-mail, da parte del Coordinatore Nazionale ed in ogni caso quando è richiesta la sua convocazione da almeno i 2/3 dei Comitati Periferici. Il Coordinamento Nazionale dei Comitati Periferici è validamente costituito, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la

metà più uno dei suoi componenti presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti, e deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 40 I SETTORI.

- 1) Il C.N. istituisce i settori operativi d'attività dell'Ente al fine di raggruppare gli affiliati o i tesserati che svolgono attività sportive similari, meglio indicati ed elencati nelle circolari organizzative annuali deliberate dal C.N.
- 2) Gli affiliati o tesserati possono aderire a più settori.
- 3) Le norme per il funzionamento dei settori operativi saranno dettate da corrette norme nei regolamenti predisposti dal C.N.
- 4) Soci Ordinari, Volontari di Protezione Civile, Volontari di settori sociali e Volontari di altri settori aderiscono negli specifici settori: Volontari di protezione Civile, Volontari di settori sociali e Corpo Nazionale Volontari Protezione Civile Sport Sicuro.

ART. 41 PATRIMONIO MEZZI FINANZIARI BILANCIO.

Il Patrimonio dell'E.N.S.I. è costituito, oltre che dai contributi apportati dalle Associazioni Fondatrici all'atto della costituzione, dai beni mobili ed eventuali immobili, atti di liberalità e proventi vari; i proventi dell'attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, è d'obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I versamenti effettuati per fronteggiare eventuali necessità in situazione di bisogno dell'Associazione, saranno restituiti senza interessi, una volta venuto meno lo stato di necessità, e a qualunque titolo effettuati da soci deceduti, receduti od esclusi non sono rimborsabili. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

- 1) Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'E.N.S.I. si provvede con le entrate derivanti da:
 - a) Quote d'affiliazione, riaffiliazione, tesseramento.
 - b) Contributi degli Enti pubblici o privati.
 - c) Contributi d'aziende e privati.
 - d) Eventuali contributi del C.O.N.I.
 - e) Contributi degli organismi internazionali sportivi ai quali l'E.N.S.I. aderisce.
 - f) Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione d'accettazione da parte del C.N.
- 2) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal C.N.; al termine dell'esercizio finanziario, il C.N. delibera sul

- 3) conto consuntivo che, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.

ART. 42 REGOLAMENTI

- 1) I regolamenti dell'E.N.S.I. e le eventuali modifiche ed integrazioni agli stessi sono deliberati, in armonia con il presente Statuto, dal C.N.

ART. 43 MODIFICHE ALLO STATUTO

- 1) Lo Statuto può essere modificato su proposta del C.N. o di almeno i 2/3 degli affiliati, soci e tesserati aventi diritto al voto.
- 2) La relativa proposta deve essere indirizzata al Presidente Nazionale dell'E.N.S.I.
- 3) L'Assemblea Straordinaria, convocata a tale scopo, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 12 del presente Statuto, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (delegati regionali eletti nelle assemblee regionali, di cui all'art. 31 del presente Statuto) e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
- 4) Per l'approvazione delle modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima e seconda convocazione.

ART. 44 SCIoglimento ANTICIPATO

- 1) Lo scioglimento anticipato dell'E.N.S.I. e la devoluzione del patrimonio per cessazione dell'E.N.S.I. sono deliberati con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli affiliati, dei soci degli affiliati e tesserati aventi diritto al voto.
- 2) L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento anticipato dell'E.N.S.I. è convocata e celebrata su richiesta di almeno i 4/5 degli affiliati aventi diritto al voto. Essa delibererà la destinazione del patrimonio a finalità d'utilità degli Enti che perseguono lo stesso oggetto sociale dell'E.N.S.I.

ART. 45 INCOMPATIBILITA'

- 1) Non è possibile ricoprire più di un incarico elettivo, sia nell'ambito degli Organi Nazionali che in ambito degli Organi Periferici, fatta eccezione per il Presidente Nazionale dell'Ensi che può ricoprire anche l'incarico di Presidente Nazionale dell'Ensitour, essendo l'Ensitour incorporato all'Ensi. Pertanto, fatto salvo quanto sopra,:
 - a) La carica del Presidente Nazionale, Vice-Presidente Vicario Nazionale, Vice-Presidente Nazionale e Segretario Nazionale E.N.S.I. è incompatibile con l'incarico del Presidente o

dirigente di un affiliato; con le cariche elettive periferiche, e con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, nazionale e periferico e degli Organi di Giustizia, nazionali e periferici dell'E.N.S.I.

- b) La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica centrale e periferica nell'ambito dell'E.N.S.I.
- c) Le cariche di Presidente Regionale e Presidente Provinciale sono incompatibili tra loro.
- d) Le cariche di Consigliere Regionale e di Consigliere Provinciale sono incompatibili tra loro oltre che con le cariche centrali.
- e) Le cariche di Presidente di un Comitato Regionale e di Presidente di un Comitato Provinciale sono incompatibili con l'incarico di membro del C.N. o di componente di un comitato periferico e di Delegato Cittadino.
- f) La carica di Delegato Regionale, eletto nelle assemblee regionali per l'assemblea nazionale, è incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo.
- g) La carica di Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti, nazionale e periferico, o componente degli Organi di Giustizia nazionali o periferici, sono incompatibili con qualsiasi altra, centrale e periferica, nell'ambito dell'E.N.S.I.
- h) Le cariche di Consigliere Nazionale, di Presidente o Consigliere di un Comitato Regionale, Provinciale o Cittadino, e la carica di Delegato Regionale dell'E.N.S.I. sono incompatibili con qualsiasi altra carica in altri Enti di promozione Sportiva o Associazione Nazionale, che svolgano attività simili a quelle dell'E.N.S.I.
- i) La Carica di Presidente Nazionale di Settore, di Organo o Commissione, è compatibile con la carica di Consigliere del C.N., ed è incompatibile con tutte le altre cariche dell'ENSI.

ART. 46 SIMBOLO.

- 1) Il simbolo Ufficiale dell'Ente Nazionale Sportivo Italiano è costituito da un timone, la cui area interna del cerchio è divisa da tre bande semitonde a colori, verde-bianco-rosso, con un punto nero centrale nell'area dei due cerchi di colore blu notte con scritta in senso orario Ente Nazionale Sportivo Italiano, seguito da una stellina, il tutto come da registrazione a tutela. Per tutti i settori dell'Ensi è disciplinati dagli Artt. 11 e 17 del presente statuto, la qualifica specifica del settore va inserita a centro, al posto della stellina tra l'inizio e la fine della scritta Ente Nazionale Sportivo Italiano.

ART. 47 EDITORIA/STAMPA

- 1) Gli Organi Ufficiali di stampa e informazione dell'Ente Nazionale Sportivo Italiano sono il notiziario-rivista bimestrale -"IL TIMONE" dell'Ensi, la rivista trimestrale "ENSI NEWS", "Ensi Sport" e "Ensi Notizie". I quattro organi d'informazione avranno come Editore il

Presidente Nazionale pro-tempore dell'ENSI, il quale proporrà il Segretario di Redazione al C.N. Il C.N., per ciascuna testata, provvederà ad eleggere il Direttore Editoriale, del Direttore Responsabile, ed il Comitato di redazione.

NORMA TRANSITORIA

- 1) L'assemblea Straordinaria Nazionale delega il Presidente dell'E.N.S.I. ad apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche che, successivamente all'approvazione dell'assemblea, siano richieste dal C.O.N.I. da Assessorati, Ministeri, Organismi preposti alla cooperazione internazionale, dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per renderlo conforme a quanto dai medesimi richiesto, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica d'errore materiale.
- 2) Il presente Statuto è composto di n° 47 (quarantasei) articoli e da una Norma Transitoria per un totale di pagine n° 33 (trentatre).

E' vietata la riproduzione anche soltanto parziale con qualsivoglia mezzo del presente statuto.

REGOLAMENTO ORGANICO **SOCI ED ORGANISMI AFFILIATI**

CAPO I - SOCI ORDINARI

ART. 1- I TESSERATI

I soci ordinari, dirigenti centrali e/o periferici, eletti o nominati, devono essere tesserati all'Ente attraverso le strutture preposte, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale. Tutti i dati dei tesserati sono utilizzati dall'Ente esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi statutari.

CAPO II - ORGANISMI AFFILIATI

ART. 2 - L'AFFILIAZIONE

Tutti gli organismi che intendono affiliarsi all'Ente devono presentare domanda scritta redatta sugli appositi moduli, provvedendo al pagamento delle quote stabilite sia per l'affiliazione che per il tesseramento e allegando la seguente documentazione:

- a) *copia dell'atto costitutivo (solo per le società di prima affiliazione);*
- b) *copia dello statuto sociale (solo per le società di prima affiliazione);*
- c) *elenco richiesta tesseramento di almeno 10 (dieci) tra atleti, tecnici, dirigenti, soci, ecc.*

Le domande di affiliazione devono essere presentate al Comitato Provinciale dell'Ente competente per territorio che, dopo aver effettuato controllo sommario sulla regolarità della domanda, provvede ad inoltrare il modulo di affiliazione al competente Comitato Regionale, trattenendo copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il Comitato Regionale constatata la regolarità della domanda, vidimato il modulo di richiesta di affiliazione, lo invia alla Segreteria Nazionale dell'Ente, Ufficio Affiliazione e Tesseramenti.

Il Presidente Nazionale, in attesa della ratifica della domanda da parte del Consiglio Nazionale, può accettare - in via provvisoria - l'affiliazione provvedendo a comunicarla al Comitato Regionale competente che deve trasmetterla al Comitato Provinciale che ne darà comunicazione alla Società interessata.

In caso di reiezione della domanda da parte del Consiglio Nazionale, il provvedimento motivato di rigetto, deve essere comunicato al Comitato Regionale competente che è tenuto a trasmettere la decisione al Comitato Provinciale, che ne dà comunicazione alla Società interessata.

Qualora il Comitato Provinciale o quello Regionale non ritenga di dover accettare una domanda di affiliazione, deve comunque trasmetterla alla

Segreteria Nazionale con parere motivato, affinché il Consiglio Nazionale stesso possa confermare o meno quanto stabilito dall'Organo periferico.

Le Società Sportive sono tenute a segnalare eventuali affiliazioni a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. Al termine dell'anno sportivo la Segreteria Nazionale può effettuare dei controlli a campione sul tesseramento dei soci, come stabilito al punto C del presente articolo. Qualora dovessero essere riscontrate delle irregolarità la Segreteria Nazionale propone al Consiglio Nazionale la revoca dell'affiliazione. La sede sociale e il recapito telefonico di un Organismo affiliato non possono coincidere con quelli di un Comitato Provinciale o di un Comitato Regionale dell'Ente, né con quello di più di due altri organismi affiliati. I dirigenti sociali non possono essere inseriti nel consiglio direttivo di più di tre organismi affiliati. La Segreteria Nazionale può richiedere ai competenti Comitati periferici tutti gli atti relativi all'affiliazione di uno o più organismi affiliati. Il mancato invio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di detti atti, può comportare la revoca dell'affiliazione dell'organismo da parte della Consiglio Nazionale. Lo Statuto sociale degli organismi affiliati deve essenzialmente prevedere l'assenza di fine di lucro, fatte salve le esigenze relative all'accesso ai mutui del Credito Sportivo, e deve essere ispirato a principi democratici e di pari opportunità, ai sensi del d.lgs. 460/97. Qualora una società affiliata svolga delle attività commerciali esse debbono avere esclusivo carattere strumentale.

ART. 3 - IL TESSERAMENTO

Gli organismi affiliati sono tenuti a tesserare gli iscritti (soci, dirigenti, tecnici ed atleti), utilizzando gli appositi moduli e pagando la quota annuale stabilita dalla Direzione Centrale.

Le richieste di tesseramento debbono essere inoltrate al Comitato Provinciale che, secondo le norme stabilite dalla Segreteria Nazionale, provvede ad inoltrare la richiesta ed alla successiva consegna delle tessere.

La tessera ha validità per l'anno sportivo cui si riferisce e comprende la copertura assicurativa per gli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività previste dal contratto tra l'Ente e la compagnia assicuratrice, comunque nei limiti dei massimali assicurati. I Presidenti delle società affiliate sono tenuti a dar cognizione a tutti i tesserati del contratto di assicurazione

Per quanto riguarda gli atleti, attraverso il tesseramento, il Presidente della Società Sportiva si fa garante che i medesimi abbiano ottemperato alla normativa vigente in merito alla tutela sanitaria prevista.

ART. 4 - RINNOVO AFFILIAZIONI

Le procedure relative ai rinnovi sono uguali a quelle previste dagli art. 2 e 3 del presente R.O.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a) dello Statuto la mancata riaffiliazione è motivo di decadenza dall'Ente.

Ai fini del mantenimento dell'affiliazione all'Ente, qualora un organismo, nel corso dell'anno sportivo, effettui cambiamento di denominazione o modifichi il proprio statuto, deve darne comunicazione al

Comitato Provinciale di competenza, trasmettendo copia dell'atto da cui discende tale decisione. Detta variazione deve essere comunicata a tutti gli organismi competenti con le modalità di cui all'art.4.

ART. 5 - QUOTE

Ogni organismo deve versare la quota stabilita dal Consiglio Nazionale sia per l'affiliazione che per il tesseramento individuale.

Le quote incassate dai comitati periferici vengono, anche parzialmente, dagli stessi trattenute a titolo di anticipazione contributo.

ART. 6 - CONTRIBUTIONI

L'Ente contribuisce, nei limiti delle sue disponibilità, all'attività ordinaria degli organismi affiliati, assistendoli anche tecnicamente e organizzativamente attraverso le strutture periferiche.

ORGANI STATUTARI

CAPO I - ORGANI CENTRALI Sezione 1 - Assemblea Nazionale

ART. 7- CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Nazionale delibera l'indizione dell'Assemblea Nazionale ordinaria, almeno 60 giorni prima della data di celebrazione, stabilendo altresì l'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Ente convoca l'Assemblea inviando, almeno 30 giorni prima della celebrazione della stessa, comunicazione a tutti gli aventi diritto a partecipare con allegato l'elenco degli aventi diritto a voto.

Ciascun affiliato può presentare ricorso avverso la sua esclusione dall'Assemblea Nazionale presentando reclamo, tramite la Segreteria Nazionale che ne accusa ricevuta, alla Commissione Verifica Poteri, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale. La decisione della Commissione, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima dell'Assemblea, è definitiva.

Ciascun partecipante, avente diritto a voto, può far pervenire al Consiglio Nazionale, tramite la Segreteria Nazionale, 10 giorni prima della data dell'Assemblea, proposte di argomenti da inserire all'ordine del giorno.

La competenza a decidere sull'inserimento degli argomenti spetta al Consiglio Nazionale, l'eventuale modifica dell'ordine del giorno sarà comunicata ai partecipanti all'apertura dei lavori assembleari.

ART. 8- SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'ordine dei lavori dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva è il seguente:

- a. elezione ufficio di presidenza; b. saluto personalità;*
- c. elezione commissione per lo scrutinio;*
- d. elezione commissione per la mozione;*
- e. relazione presidente;*
- f. relazione collegio dei revisori dei conti,*
- g. discussione generale;*
- h. votazione della relazione del Presidente;*
- i. votazione sulla mozione,*
- j. elezione organi centrali;*
- k. scrutinio;*
- l. proclamazione degli eletti.*

L'ordine dei lavori dell'Assemblea Straordinaria viene stabilito dalla Consiglio Nazionale a seconda delle necessità.

I partecipanti che intendono intervenire nei dibattiti, devono iscriversi a parlare presso l'Ufficio di Presidenza, che a suo insindacabile giudizio, preventivamente, stabilisce la durata degli interventi, altresì stabilisce l'ordine degli stessi.

La presidenza dell'Assemblea può intervenire in ogni momento per regolare l'ordine dei lavori e, solo in caso di estrema necessità, sospendere gli stessi e togliere la parola agli intervenienti.

ART. 9 - UFFICI DELL'ASSEMBLEA

Gli Uffici dell'Assemblea sono:

a. Presidenza.

L'Assemblea alla apertura dei lavori elegge, su proposta del Presidente dell'Ente, l'Ufficio di Presidenza composto da tre membri, di cui un Presidente ed un Segretario.

I componenti l'ufficio di Presidenza dirigono a turno e secondo necessità i lavori assembleari, in base alle norme stabilite dal presente R.O.

Il Presidente proclama il risultato di ogni singola delibera e/o votazione.

Il Segretario registra gli atti dell'Assemblea redigendo apposito verbale. In caso di necessità, l'Ufficio di Presidenza può nominare questori, preposti al mantenimento dell'ordine dell'Assemblea.

b. Segreteria.

La Segreteria è composta dal Segretario Nazionale dell'Ente e da tre membri nominati dal Consiglio Nazionale. Viene insediata sessanta giorni prima della celebrazione della Assemblea. La Segreteria provvede al servizio logistico - organizzativo. E' depositaria di tutti gli atti della Assemblea. Assolve a tutte le funzioni specificamente attribuite dal presente R.O.

c. Commissione verifica poteri.

La Commissione verifica poteri è composta di tre membri nominati dal Consiglio Nazionale, si insedia sessanta giorni prima della celebrazione dell'Assemblea ed elegge, nel suo ambito, un Presidente. Decide a maggioranza sulle questioni ad essa demandate.

Nella fase pre - assembleare, controlla la regolarità della documentazione relativa agli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, decidendo almeno 48 ore prima della celebrazione della Assemblea sui ricorsi di cui all'art.8 del presente R.O.

In sede assembleare, prima dell'apertura dei lavori, verifica l'identità dei partecipanti, nonché il titolo degli stessi a partecipare, rilascia la tessera personale di riconoscimento. Comunica all'Assemblea i dati delle presenze e redige apposito verbale, indicante il quorum necessario per la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea.

d. Commissione per la mozione.

La Commissione per la mozione è composta di tre membri eletti dall'Assemblea tra i partecipanti aventi diritto al voto, su proposta della Presidenza.

Può proporre all'Assemblea di votare le singole mozioni o riunire più mozioni, consimili o, comunque redigere un documento che riassume i singoli elaborati.

Le mozioni sia di carattere generale che specifico, se approvate, impegnano gli organi dell'Ente alla loro osservanza.

Le mozioni a carattere generale e/o particolare possono essere presentate all'Ufficio di Presidenza sottoscritte da un minimo di 20 aventi diritto al voto, sino al termine della discussione generale, e possono essere illustrate da uno dei presentatori.

e. Commissione per lo scrutinio.

La Commissione è composta da almeno cinque membri eletti dall'Assemblea tra i partecipanti aventi diritto a voto ed ha il compito di dirigere e controllare il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

Le deliberazioni della Commissione per lo scrutinio sono inappellabili ed impegnano l'Assemblea. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 10 - COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI

Tutti coloro che intendono rivestire cariche sociali elettive, qualora ne ricorrano i presupposti, devono presentare la loro candidatura nell'ambito di una lista elettorale.

Ogni lista deve contenere il nome ed il cognome del candidato, con la specifica indicazione della carica cui concorre.

Ogni lista, che deve comprendere tanti candidati quanti sono i membri dell'organo da eleggere, deve essere sottoscritta da almeno cento voti assembleari rappresentati da non meno di cinquanta partecipanti con diritto al voto.

Le liste devono essere presentate presso la Segreteria dell'Assemblea, nel luogo di svolgimento della stessa, fino alle ore 18.00 del giorno precedente l'inizio dei lavori.

Per l'elezione degli organi centrali vale il sistema maggioritario puro per liste bloccate, quindi alla lista che otterrà la maggioranza relativa sarà assegnato un numero di seggi pari alla totalità dei componenti dell'organo da eleggere

Le votazioni possono avvenire:

- a) per *acclamazione*;
- b) per *appello nominale*;
- a) a scrutinio segreto.

Le votazioni per gli organi centrali devono avvenire a scrutinio segreto.

ART. 11- SEGGI ELETTORALI ED OPERAZIONI DI VOTO

Prima dell'inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo scrutinio si costituisce in seggio elettorale eleggendo tra i propri membri un Presidente.

Il verbale dello svolgimento e dei risultati delle elezioni viene sottoscritto da tutti i suoi componenti e deve essere consegnato alla Presidenza per essere inserito tra gli atti ufficiali dell'Assemblea.

Per l'esercizio di voto i partecipanti debbono farsi riconoscere dalla commissione del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione all'assemblea e di un documento di riconoscimento valido.

ART. 12- LIMITI ALLA RAPPRESENTANZA - DELEGHE

Ciascun organismo sarà rappresentato dal Presidente, il quale potrà delegare in propria vece, uno dei membri del Consiglio Direttivo risultante dall'ultima domanda di affiliazione all'Ente.

La delega può essere conferita, oltre ai casi del primo comma, solamente ad altro aderente all'Associazione, sia Presidente di Società che Dirigente Nazionale o periferico, purché non sia membro del Consiglio Nazionale, Revisore dei Conti o dipendente dell'Ente e che abbia già acquisito il diritto a voto.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Le deleghe possono essere conferite soltanto all'interno della propria regione.

Sezione 2 - Altri Organi Centrali

ART. 13 - COMMISSIONI DI STUDIO

Il Consiglio Nazionale, a seconda degli interessi e delle necessità dell'Ente può nominare Commissioni di Studio, sia temporanee che permanenti.

Dette commissioni sono formate da componenti il Comitato stesso. Tali organismi sono diretti da un Presidente eletto tra i commissari componenti la Giunta Esecutiva Nazionale, su proposta del Presidente del Comitato Nazionale.

Ai due Vice Presidenti il Comitato Nazionale, è demandata la verifica del funzionamento delle commissioni.

Per le commissioni temporanee, viene preventivamente indicato il termine di vigenza entro il quale la commissione deve presentare un elaborato conclusivo da far pervenire al Presidente del Comitato Nazionale.

ART. 14 - CONFERENZA ORGANIZZATIVA DEI COMITATI REGIONALI

Su proposta del Presidente la Conferenza elegge nel proprio ambito un Vice Presidente con compiti di collaborazione, altresì elegge sempre nel proprio ambito, un segretario cui è demandato il compito di verbalizzare i lavori della conferenza.

Il Presidente della Conferenza indice le riunioni della stessa cui può invitare a partecipare i responsabili dei settori tecnico sportivi nonché delle commissioni di studio e quanti altri siano utili allo svolgimento dei lavori.

La Conferenza Organizzativa dei Presidenti dei Comitati Regionali coordina le attività periferiche dando gli indirizzi programmatici, stimolando lo sviluppo e la ricerca in ogni regione di mezzi e delle priorità organizzative dell'Ente.

ART. 15 - SETTORI TECNICO SPORTIVI E SETTORI DI SERVIZIO

Il Comitato Nazionale regola il funzionamento dei Settori Tecnico Sportivi e dei Settori di Servizio attraverso l'emanazione del regolamento di settore, che deve essere predisposto dal Responsabile del settore stesso.

Entro il 15 Ottobre di ogni anno i Responsabili dei Settori Tecnico Sportivi e dei Settori di Servizio sono tenuti ad inviare alla Segreteria Nazionale una relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva precedente e su quella programmata per la stagione in corso.

Qualora i Settori Tecnico Sportivi e i Settori di Servizio abbiano a disposizione una dotazione di fondi, stabilita dal Consiglio Nazionale, devono dopo avere ricevuto comunicazione dell'attribuzione, provvedere

ad inviare un bilancio preventivo alla Segreteria Nazionale e successivamente, darne rendiconto secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale stessa.

CAPO II - ORGANI PERIFERICI

ART. 16 - ASSEMBLEE DEI COMITATI PERIFERICI

I comitati periferici si riuniscono in assemblea ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio per l'elezione del Presidente e dei componenti del comitato, in assemblea ordinaria non elettiva ogni due anni.

Le assemblee ordinarie dei Comitati Provinciali e Regionali devono rispettivamente precedere di sessanta e trenta giorni la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria.

Il delegato periferico, nelle ipotesi di cui all'art. 35 dello statuto, constatato il raggiungimento del numero minimo di società affiliate per la costituzione dell'organismo periferico, deve provvedere entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva, da celebrarsi trascorsi trenta giorni dalla convocazione, comunque non oltre il quarantesimo giorno.

Qualora il delegato non provveda, nei termini sopramenzionati, alla convocazione dell'Assemblea elettiva del Comitato, tale inadempienza è motivo valido per la nomina, da parte del Consiglio Nazionale, di un Commissario. Le Assemblee elettive dei Comitati periferici, che si svolgono dopo l'effettuazione dell'Assemblea

Nazionale Elettiva, hanno validità fino alla successiva Assemblea Nazionale Elettiva. I diritti di elettorato attivo e passivo sono regolati dall'art.6 e 7 dello statuto.

Il Presidente del Comitato Regionale competente per territorio, presiede le assemblee provinciali.

Le Assemblee dei comitati Regionali, il cui calendario deve essere concordato nell'ambito della Conferenza Organizzativa dei Presidenti dei Comitati Regionali, sono presiedute dal Presidente o Vice Presidente Nazionale, o in loro vece, da un membro del Consiglio Nazionale all'uopo designato.

A tutte le Assemblee periferiche partecipano con diritto di voto i dirigenti Nazionali dell'Ente residenti nel territorio.

Alle Assemblee Regionali partecipano con diritto di voto i presidenti dei comitati provinciali.

Alle Assemblee periferiche, per quanto compatibili, si applicano le norme di cui all'art.12 dello statuto.

La convocazione delle Assemblee, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data di celebrazione, viene effettuata dal presidente o dal delegato o

commissario, tramite lettera ordinaria o tramite fax, contenente data, ora e luogo di svolgimento, nonché ordine del giorno dell'Assemblea, altresì

deve essere accluso l'elenco degli organismi affiliati, partecipanti con diritto di voto, elenco redatto dalla segreteria Nazionale.

Le Assemblee Provinciali e Regionali, devono considerarsi validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Presidente del comitato periferico o il delegato o commissario, provvederà precedentemente all'Assemblea a nominare la commissione per l'Assemblea, composta di tre membri, che svolge funzioni di verifica poteri e scrutinio.

Il Presidente del comitato periferico eletto, provvederà a rimettere alla Segreteria Nazionale, entro sette giorni dall'Assemblea, gli atti della stessa, per la presa d'atto da parte del Consiglio Nazionale.

ART. 17 - COMITATI PERIFERICI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Periferico è composto dal Presidente e da quattro a sei membri eletti dall'Assemblea. Tale numero, che varia a seconda della consistenza numerico/organizzativa, viene stabilito dal Consiglio Nazionale. Partecipano, con voto consultivo, ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali il Coordinatore Regionale del Settore **Ensitour** e i Presidenti Provinciali del E.N.S.I. Fra i propri componenti, il Consiglio Direttivo del comitato periferico elegge un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo del comitato periferico, a pena di decadenza, deve riunirsi almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, altresì può essere convocato straordinariamente dalla metà più uno dei membri eletti.

Altresì possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo del comitato periferico i dirigenti nazionali residenti nel territorio, nonché il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale dell'Ente. Gli organismi affiliati debbono informare i Comitati Provinciali di riferimento circa le attività svolte e le iniziative in programma.

Entro il 15 ottobre di ogni anno, i Comitati Regionali sono tenuti a presentare alla segreteria Nazionale una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente.

I Comitati Regionali devono richiedere ai Comitati Provinciali di loro competenza, che sono obbligati a presentarla, una relazione annuale sull'attività svolta.

Nelle relazioni si deve tenere conto anche dell'attività svolta dagli organismi affiliati nel territorio.

Per quanto concerne il coordinamento delle attività dei Comitati Regionali a ciò presiede la Conferenza Organizzativa dei Comitati Regionali.

ART. 18- FIDUCIARI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE

Il Presidente del Comitato Provinciale, per una migliore funzionalità e presenza sul territorio, può nominare Fiduciari Comunali, Fiduciari

Circoscrizionali e fiduciari di quartiere. Detti dirigenti debbono operare secondo le direttive stabilite dal Comitato stesso. Con il rinnovo delle cariche provinciali anche quelle comunali, circoscrizionali e di quartiere, debbono essere rinnovate.

ART. 19 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Gli organi periferici si avvalgono delle entrate determinate dai contributi dei soci, di privati e di enti pubblici, dall'organizzazione di manifestazioni sportive e da ogni altra entrata che possa contribuire all'attivo sociale.

Al termine di ogni anno il Presidente del Comitato deve compilare un rendiconto che deve essere approvato dal Comitato stesso. Il rendiconto amministrativo deve essere inviato alla Segreteria Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

I rendiconti debbono anche essere sottoposti all'approvazione delle Assemblee ordinarie periferiche relativamente al biennio precedente.

I documenti giustificativi delle spese effettuate dal Comitato periferico devono essere opportunamente conservati agli atti del Comitato stesso per almeno cinque anni e, qualora ne venga fatta richiesta, messi a disposizione del Segretario Amministrativo.

STRUTTURE OPERATIVE

ART. 20- SEGRETERIA NAZIONALE

La struttura operativa dell'ente è costituita da:

a. Segreteria Nazionale, articolata nei seguenti uffici: *a.1 - Segreteria; a.2 - Affiliazioni e tesseramento; a.3 - Tecnico - organizzativo; a.4 - Stampa e comunicazione; a.5 - Promozione e propaganda; a.6 - Legale; a.7 - Centro Studi e Progetti; a.8 - Organizzazione periferica.*

b. *Addetto Amministrativo, articolata nei seguenti uffici:*

b.1 - contabilità; b.2 - patrimonio; b.3 - bilancio.

La Segreteria Nazionale e la Segreteria Amministrativa è alle dipendenze del Segretario Nazionale. L'operatività dei settori tecnici è assicurata dall'ufficio tecnico - organizzativo, mentre quella del procuratore sociale è assicurata dall'ufficio legale.

CONTROVERSIE E SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 21 - NORME PROCEDURALI

Per le controversie tra tesserati dell'Ente, i medesimi e gli organi dell'Ente, il Collegio dei Probiviri decide su ricorso di una delle parti. Il ricorso deve essere proposto con raccomandata a.r. indirizzata al Procuratore Sociale che, dopo aver effettuato la comunicazione ai controinteressati, provvederà ad espletare l'istruttoria con la richiesta e l'acquisizione della documentazione di base.

La fase istruttoria deve essere conclusa entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e pertanto il ricorrente ed il controinteressato devono rispondere alle richieste istruttorie entro 5 giorni dalla notifica della richiesta stessa.

La trasmissione alla Commissione disciplina del fascicolo, eventualmente integrato con i successivi elementi di istruttoria, viene effettuata dall'ufficio del Procuratore Sociale nei termini previsti dal comma precedente con contemporanea notifica per raccomandata a.r. a gli interessati.

Le parti interessate hanno facoltà di presentare memorie difensive, articolare prove e richiedere copia degli atti del giudizio, nonché di essere sentiti in sede dibattimentale ed ivi farsi assistere da persona munita di apposita delega.

Per la fase istruttoria, atti difensivi e prove devono essere prodotti entro gli stessi termini di risposta alle richieste istruttorie.

Per la fase dibattimentale, la cui data udienza deve essere tempestivamente loro notificata:

a) ciascuna parte interessata deve produrre con deposito presso Ufficio del Procuratore Sociale, e portare a conoscenza delle controparti mediante raccomandata a.r. i propri atti difensivi 10 giorni prima della data fissata per il giudizio; in questa sede ciascun contro interessato può produrre repliche;

b) l'incolpato deve effettuare il deposito degli atti difensivi 5 giorni prima della data fissata per il giudizio.

L'Organo Giudicante può disporre l'audizione delle parti, degli incolpati e dei testi.

Nel caso in cui il Procuratore Sociale riscontrasse precisi elementi di non luogo a procedere, può emanare un provvedimento istruttorio di proscioglimento sulla base delle risultanze della fase istruttoria.

ART. 22 - FASE D'APPELLO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

La decisione del Collegio dei Probiviri, corredata dalla motivazione, deve essere rimessa in copia, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio all'Ufficio del Procuratore Sociale, all'incolpato e a tutte le altre parti che abbiano depositato propri scritti difensivi ai sensi del sesto comma lettera a dell'articolo 22.

Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della decisione della Commissione di disciplina e della relativa motivazione ciascuno dei soggetti indicati al comma primo del presente articolo potrà impugnare il provvedimento proponendo ricorso motivato

innanzi alla Commissione d'Appello; questa entro dieci giorni dal ricevimento del gravame ne invierà a mezzo raccomandata a.r. copia alle altre parti, che entro dieci giorni dal ricevimento della copia stessa potranno presentare scritti difensivi alla Commissione d'Appello.

Questa avrà facoltà di disporre l'audizione delle parti e di richiedere nuovi documenti e deciderà entro i trenta giorni successivi alla scadenza

dell'ultimo termine previsto dal precedente comma, ovvero, se disposta, dall'audizione delle parti.

Le decisioni della Commissione d'Appello sono comunicate a tutte le parti ed affisse ai sensi del secondo comma dell'art. 25 dello Statuto.

ART. 23 - SANZIONI DISCIPLINARI

Per gli atleti, soci individuali e dirigenti sociali, a seconda della gravità si possono applicare le seguenti sanzioni:

a) *ammonizione;*

b) *ammonizione con diffida;*

c) *squalifica per gli atleti e sospensione per soci individuali e dirigenti sino ad un massimo di un anno;*

d) *espulsione dall'Ente.*

Per le società:

a) *deplorazione;*

b) *deplorazione con diffida;*

c) *ammenda;*

d) *sospensione fino ad un anno;*

e) *espulsione.*

Per i dirigenti dell'Ente, a seconda della gravità:

censura;

b) *censura con diffida;*

c) *sospensione fino ad un massimo di un anno;*

d) *espulsione.*

a)

Nella irrogazione delle sanzioni, devono essere valutati, oltre al livello di gravità dell'infrazione, a favore i buoni precedenti sportivi e le eventuali circostanze attenuanti, ed a carico la recidività ed eventuali circostanze aggravanti, con il criterio dell'equivalenza o prevalenza.

Tutte le decisioni devono essere pubblicate sugli organi ufficiali dell'Ente.

ART. 24- COMMISSIONE GIUDICANTE

Nel caso in cui il regolamento della singola manifestazione preveda la presenza della Commissione Giudicante, questa può infliggere sanzioni di durata non superiore a quella della manifestazione stessa; nei casi più gravi deve investire l'Ufficio del Procuratore Sociale, salvo provvedimenti validi per la durata della manifestazione stessa, secondo le procedure di cui allo statuto ed al presente R.O.

ART. 25 - PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI

Nel caso di provvedimenti cautelativi nei confronti di un tesserato, quale la sospensione, presi da un organo centrale o periferico per gravi ragioni d'urgenza, l'Ufficio del Procuratore Sociale deve esserne immediatamente informato e deve, nelle 48 ore successive la emanazione del provvedimento, emettere convalida, pena la perdita di efficacia del provvedimento stesso.

In ogni caso i provvedimenti cautelativi perdono efficacia se entro 60 giorni non vengono confermati da una decisione definitiva della Commissione Disciplina secondo le norme procedurali già stabilite.



REGOLAMENTO ORGANICO

ENSITOUR

Soci e organismi affiliati

Art.1

E' costituito, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Ente Nazionale Sportivo Italiano, il settore denominato **Ensitour**, giusto Artt. 10, 11 e 17 dello statuto dell'Ensi, che opera attenendosi alla normativa di Ente dalle finalità assistenziali, emanate dal Ministero dell'interno e dal Ministero del Lavoro per la Promozione Sociale e Volontariato, i quali hanno lo scopo principale di promuovere le attività volte all'impiego del tempo libero, allo sviluppo del turismo, alla tutela dell'ambiente, all'assunzione di iniziative sociali e culturali, anche mediante corsi di formazione professionale e l'organizzazione di mostre e fiere, altresì assumere iniziative a favore della terza età, dei tossi-codipendenti e comunque di tutte le fasce disagiate.

Ogni riconoscimento da parte di Enti pubblici e territoriali, di amministrazioni e quanto altro viene conferito all'ENSI e ai settori, Organi o Commissioni, va esteso –se compatibile- all'ENSI e a tutti i settori, Organi o Commissioni, che comunque ne beneficeranno secondo le norme, i limiti ed i tempi previsti da appositi regolamenti o convenzioni stipulati ed emanati dall'ENSI.

Art.2 - Organi Centrali

Sono Organi Centrali della **Ensitour**:
Nazionale;
Consiglio Nazionale;

Congresso

Giunta Esecutiva Nazionale;
Presidente o Commissario Nazionale;
Coordinatore Nazionale;
Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.3 - Congresso Nazionale

Si svolge ogni 4 anni, con avviso 30 giorni prima per gli aventi diritto, in sessione ordinaria su convocazione del Consiglio Nazionale sentita il Consiglio Nazionale dell'ENSI. L'avviso di convocazione –se urgente- può essere effettuato anche via telematica/internet e sito.

Stabilisce le linee programmatiche e gli indirizzi generale che dovranno caratterizzare l'attività della **Ensitour** discutendo ed approvando documenti politici e programmatici. Elege il Presidente Nazionale e 8 (otto) membri del Consiglio Nazionale

Segue le indicazioni procedurali stabilite nel Regolamento del Congresso, che sarà elaborato dal Consiglio Nazionale.

Art.4 - Partecipazione al Congresso Nazionale

Partecipano al Congresso Nazionale con elettorato attivo:

i Presidenti o Commissari comunali dei Circoli;

i Presidenti o Commissari provinciali dei Circoli; i Presidenti o Commissari regionali dei Circoli; il Coordinatore Nazionale; i Componenti il Consiglio Nazionale;

il Presidente Nazionale o Commissario Nazionale; i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.5 - Consiglio Nazionale

E' costituito dai componenti del Consiglio Nazionale, elegge tra i Componenti del C.N. i quattro Membri della Giunta Esecutiva Nazionale (due Vice Presidenti di cui uno Vicario e due Consiglieri) ed è presieduto dal Presidente Nazionale **Ensitour**. Viene convocato dal Presidente Nazionale almeno due volte l'anno in sessione ordinaria e, su richiesta della maggioranza semplice dei componenti, in sessione straordinaria.

Approva i programmi dell'attività predisposti dalla Giunta Esecutiva e ne valuta l'attuazione.

Art.6 – Giunta Esecutiva Nazionale

E' convocata dal presidente o Commissario Nazionale almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti.

E' costituita da 4 (quattro) elementi eletti dal Consiglio Nazionale -su proposta dal Presidente o commissario Nazionale- tra i Membri del C.N. **Ensitour** con compito di raccordo tra i Coordinatori regionali.

Nel suo interno vengono distribuite le singole competenze per le seguenti attività: culturali, di spettacolo, di volontariato, ricreative e del tempo libero, turistiche.

Discute ed approva le linee politiche del Presidente Nazionale verificando l'applicazione del programma nell'organizzazione generale della struttura e negli organi decentrati.

esamina e comunica al Consiglio Nazionale dell'ENSI, il Regolamento e le sue modificazioni, verificando con esso la compatibilità con lo Statuto vigente ed avanzando eventualmente relative richieste di adeguamento dello stesso.

Art.7 - Presidente Nazionale

Ha il compito di istruire i programmi di attività da sottoporre alla Consiglio Nazionale che potrà emendarli, integrarli ed approvarli. Firma, impegna, apre c/c bancari e postali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto della **Ensitour** e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della **Ensitour** salvo ratifica del C.N. nella prima riunione utile.

Relaziona al Consiglio Nazionale le determinazioni della G.E.N. Giunta Esecutiva Nazionale.

Coordina i Dirigenti Nazionali ed i settori di loro competenza. Viene letto dal Congresso Nazionale; presiede i lavori del Consiglio Nazionale. Propone il Coordinatore Nazionale.

Art.8 - Coordinatore Nazionale

Ha il compito di coordinare le attività regionali, riunendo, almeno una volta ogni tre mesi, la Conferenza dei Coordinatori Regionali. Esegue la volontà del Consiglio Nazionale.

Art.9 - Collegio dei Revisori dei Conti

é costituito da almeno tre membri effettivi e due supplenti. Nel suo interno elegge un Presidente che sia iscritto all'albo dei commercialisti. Viene nominato dal Consiglio Nazionale.

CAPO II - ORGANI DECENTRATI

Art.10 - Organi decentrati

Sono organi decentrati della **Ensitour**:

il Coordinamento comunale dei Circoli presieduto dal

Coordinatore o Commissario comunale;

il Coordinamento provinciale dei Circoli presieduto dal

Coordinatore o Commissario provinciale;

il Coordinamento regionale dei Circoli presieduto dal

Coordinatore o Commissario regionale.

Art.11 - Funzioni e competenze

Gli organi decentrati hanno il compito di programmare le attività dei singoli Circoli a livello comunale, provinciale e regionale. I rispettivi Coordinatori hanno il diretto controllo sulla situazione patrimoniale dei Circoli cui sovrintendono. Sono coadiuvati da due consiglieri scelti tra i Presidenti dei Circoli e da un amministratore contabile.

I Coordinatori comunali sono coadiuvati da un segretario contabile.

I Coordinatori provinciali sono affiancati da un collegio di tre revisori dei conti. é loro compito fornire ogni Circolo di un apposito stampato per la contabilità su cui va scritta ogni operazione amministrativa.

I Coordinatori regionali hanno funzioni organizzative in relazione al coordinamento ed al raccordo delle attività della **Ensitour** tra le province di una stessa regione. Riuniscono periodicamente i Coordinatori provinciali.

Art.12 - Assemblee

Ogni Circolo **Ensitour** si riunisce in assemblea ordinaria una volta ogni quattro anni ed elegge il Presidente di Circolo, che a sua volta nomina un consiglio direttivo composto da altri quattro elementi, a ciascuno dei quali viene assegnata una competenza. La convocazione dell'assemblea ordinaria viene effettuata dal Presidente uscente d'intesa con il Coordinatore provinciale. La convocazione di eventuali assemblee straordinarie è prerogativa del Coordinatore provinciale.

I Circoli di un Comune si riuniscono in assemblea ordinaria ogni quattro anni per eleggere i Coordinatori comunali. I Coordinatori comunali, a loro volta, nominano un consiglio direttivo composto da altri quattro elementi, a ciascuno dei quali viene assegnata una competenza. La convocazione dell'assemblea ordinaria viene effettuata dal Coordinatore comunale uscente d'intesa con il Coordinatore provinciale.

Alle assemblee comunali partecipano, con elettorato attivo e passivo, tutti i Presidenti o Commissari dei Circoli ed i componenti i consigli direttivi di ciascun Circolo.

I Circoli di una provincia si riuniscono in assemblea ogni quattro anni per leggere i Coordinatori provinciali. I Coordinatori provinciali nominano una Giunta esecutiva composta da sette elementi, compreso il Coordinatore, a ciascuno dei quali verrà assegnata una competenza. La convocazione dell'assemblea ordinaria viene effettuata dal Coordinatore regionale d'intesa con il Coordinatore provinciale. La convocazione di eventuali assemblee straordinarie è competenza del Coordinatore regionale.

Alle assemblee provinciali partecipano, con elettorato attivo e passivo, tutti i Coordinatori comunali e rispettivi consigli direttivi ed un numero di delegati per Circolo proporzionale al numero di iscritti, che sarà stabilito dal Regolamento del Congresso che di volta in volta sarà predisposto dal Consiglio Nazionale.

Ogni quattro anni vengono convocate dal Coordinatore nazionale le assemblee regionali alle quali partecipano i Coordinatori o Commissari provinciali e nelle quali avverrà l'elezione dei Coordinatori regionali.

Sarà cura dei Presidenti o Commissari comunali, provinciali e regionali notificare le modalità di svolgimento delle assemblee con circolare scritta, almeno quindici giorni prima della scadenza.

Potranno partecipare a tutte le assemblee con diritto di parola, ma senza diritto di voto, i Presidenti o Commissari comunali, provinciali e regionali ed i componenti della Consiglio Nazionale.

Art.13 - Finanziamento

I singoli Circoli sono finanziariamente autonomi dall'ENSI. Si avvalgono delle entrate delle quote sociali annuali e dell'attivo delle manifestazioni organizzate.

La quota della tessera viene annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale della **Ensitour**. Di tale cifra il 60% viene versato dal Presidente del Circolo al Presidente o Commissari provinciale che provvede a suddividere la quota secondo le competenze stabilite dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale provvede all'invio delle relative tessere solo dopo la verifica degli adempimenti.

Le quote versate ai singoli Presidenti o Commissari provinciali debbono servire al funzionamento ed all'organizzazione generale, con prevalente utilizzo per le manifestazioni di carattere esterno.

I Presidenti o Commissari provinciali devono versare il

15% del netto ricavato dalle manifestazioni da loro direttamente organizzate al Consiglio Nazionale entro 15 giorni dal termine delle stesse.

PARTE II - MODALITA' ORGANIZZATIVE CAPO I - AFFILIATI

Art.14 - Soci individuali effettivi

Sono soci individuali effettivi i componenti il Consiglio Nazionale, i Coordinatori comunali, provinciali e regionali eletti ed i soci fondatori dei Circoli.

Art.15 - Costituzione di un Circolo Ensitour;

Per costituire un Circolo è necessaria l'iscrizione alla **Ensitour** secondo la seguente procedura: riunire in assemblea almeno 15 persone per l'approvazione e l'accettazione dello Statuto dell'ENSI e del Regolamento Organico della **Ensitour**;

inviare una domanda di iscrizione in duplice copia al Consiglio Nazionale **Ensitour**;

inviare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del circolo approvati dai soci fondatori secondo i moduli preposti;

inviare contemporaneamente un elenco di almeno 15 soci fondatori;

inviare relative quote d'iscrizione del Circolo e di tesseramento dei soci, annualmente stabilite dal Consiglio Nazionale **Ensitour**.

Nel caso in cui un Circolo o Associazione sia preesistente all'atto dell'affiliazione, dovrà inviare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto ed un verbale di accettazione del presente Regolamento Organico.

L'affiliazione dei circoli alla **Ensitour** dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale dell'ENSI.

Art.16 - Tesseramento

Ogni appartenente al Circolo deve essere iscritto alla **Ensitour** ed in possesso della relativa tessera **Ensitour**.

Art.17 - Finanziamento

Ogni Circolo deve autofinanziarsi e deve altresì tenere una contabilità della quale dare regolare conto al Comitato periferico competente, su stampati messi disposizione dalla **Ensitour**.

Ogni Circolo è tenuto a dare collaborazione ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti provinciale e regionale.

Ogni Circolo può individuare il proprio campo d'azione nell'ambito delle attività culturali, di spettacolo, di volontariato, ricreative e del tempo libero, turistiche.

CAPO II – PRESCRIZIONI

Art. 18 SIMBOLO

Il simbolo Ufficiale della **Ensitour**, poiché è un settore dell'Ente Nazionale Sportivo Italiano in sigla ENSI è disciplinato giusto artt. 11 e 17 dello statuto dell'ENSI, che è costituito da un timone, la cui area interna del cerchio è divisa in tre bande simitonde a colori verde-bianco-rosso con un punto nero centrale nell'area dei due cerchi di colore bleu notte con scritta in senso orario Ente Nazionale Sportivo Italiano, seguito da due stelline con interno una scritta **Ensitour**, il tutto come da registrazione a tutela. Per tutti i settori dell'ENSI, il settore specifico va inserito tra le due stelline.

Art.19 - Controversie e sanzioni

Per ogni eventuale controversia nell'ambito del settore a livello comunale, provinciale e regionale deve essere investita il Consiglio Nazionale della **Ensitour** in prima istanza e la Commissione di Disciplina del dell'ENSI (Collegio dei Probiviri), integrata da due componenti del Consiglio Nazionale della **Ensitour**. Avverso la deliberazione si può ricorrere al Consiglio Nazionale dell'**Ensitour**.

Le infrazioni alle norme statutarie e regolamentari per gravi motivi morali, comportano l'applicabilità della procedura e delle sanzioni previste dal Regolamento Organico dell'ENSI in quanto compatibili.

Art.20 - Incompatibilità

é incompatibile l'iscrizione alla **Ensitour** con qualsiasi iscrizione ad altro Ente simile.

PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.21 - Disposizioni transitorie

In deroga all'art. 2 per il primo quadriennio la nomina o revoca del Commissario della **Ensitour** è competenza il Consiglio Nazionale dell'ENSI.

In attesa del 1° Congresso Nazionale non potrà essere effettuato alcun congresso straordinario, e tutti gli organi centrali e decentrati saranno nominati dal Commissario Straordinario, con la ratifica da parte del Consiglio Nazionale dell'ENSI. Gli stessi saranno poi rinnovati o confermati nel corso dell'iter congressuale.